Le risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate – Novembre 2026 – Aggiornamento con le risposte dalla n. 197 alla n. 200 del 2026

Con la **risposta n. 197 del 2 novembre 2026** prende avvio la raccolta degli **interpelli di novembre**. Il primo chiarimento del mese riguarda il regime opzionale previsto dall'**articolo 24-*ter* del TUIR** per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Nel caso esaminato, un cittadino irlandese, dopo la cessazione di un rapporto di lavoro dirigenziale, percepisce dalla precedente società datrice di lavoro un assegno pensionistico corrisposto secondo un accordo ***pay as you go***, ossia direttamente dal datore di lavoro senza il preventivo accantonamento delle somme in un fondo pensione, nonché un'indennità forfettaria di fine rapporto.

L'Agenzia riconosce che **l'assenza di un vero e proprio fondo pensione non impedisce di qualificare l'assegno come reddito pensionistico** ai fini dell'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del TUIR. La nozione di «*pensioni di ogni genere*» comprende, infatti, gli emolumenti dovuti dopo la cessazione dell'attività lavorativa che trovano la propria causa nel precedente rapporto di lavoro. Ne consegue che, ricorrendo gli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 24-*ter*, l'assegno pensionistico irlandese può essere assoggettato all'**imposta sostitutiva del 7 per cento**. Una volta validamente esercitata l'opzione, il regime si estende inoltre agli altri redditi prodotti all'estero secondo i criteri dell'articolo 165, comma 2, del TUIR, compresa, nel

caso esaminato, **l'indennità forfettaria di fine rapporto** corrisposta dalla società irlandese.

Con la **risposta n. 198 del 2 novembre 2026**, l'Agenzia affronta invece un'articolata operazione di **acquisizione societaria seguita da fusione per incorporazione**, nell'ambito della quale **viene meno una riserva in sospensione d'imposta costituita** in occasione della rivalutazione di un marchio ai sensi dell'articolo 110 del D.L. n. 104 del 2020. Il quesito riguarda, in particolare, la possibile configurazione di un **abuso del diritto** per effetto della mancata ricostituzione della riserva nel patrimonio netto dell'incorporante, conseguente all'emersione di un disavanzo da annullamento.

L'Agenzia delle entrate **esclude**, nella fattispecie rappresentata, il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito. La fusione costituisce infatti il naturale completamento di un processo di acquisizione e integrazione di società precedentemente indipendenti ed è diretta alla **razionalizzazione dell'assetto societario, all'eliminazione delle duplicazioni organizzative e alla riduzione dei costi gestionali**. La mancata ricostituzione della riserva non rappresenta quindi l'obiettivo dell'operazione, ma una conseguenza delle regole civilistiche, contabili e fiscali proprie della fusione e dell'emersione del disavanzo da annullamento.

Assume particolare rilievo, sul punto, l'assenza di elementi dai quali possa desumersi una **attribuzione, anche indiretta, ai soci dei maggiori valori sottoposti al vincolo fiscale**: **non risultano distribuzioni di riserve successive alla fusione né atti dispositivi riguardanti il marchio rivalutato**. Inoltre, l'acquisizione era avvenuta tra parti indipendenti. In tali condizioni, l'"*evaporazione*" della riserva non integra un vantaggio fiscale indebito ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000 e l'Agenzia delle entrate ritiene pertanto **non abusiva l'operazione**

considerata nel suo complesso.

La **risposta n. 199 del 3 novembre 2026** interviene invece sull'**affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta** previsto dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 192 del 2024. La fattispecie riguarda una società in accomandita semplice (Sas) costituita nel 2024 quale **beneficiaria di una scissione parziale proporzionale di una società a responsabilità limitata**, alla quale sono state trasferite e ricostituite alcune riserve derivanti da precedenti rivalutazioni fiscali.

Poiché, alla data della scissione, erano già decorsi i relativi **periodi di sorveglianza**, l'Agenzia delle entrate **ritiene corretta la ricostituzione delle riserve secondo il criterio proporzionale previsto dall'articolo 173, comma 9, del TUIR**. Le riserve, presenti sia nel bilancio 2023 della società scissa sia nel bilancio 2024 della beneficiaria, soddisfano quindi i requisiti temporali richiesti per accedere all'**affrancamento mediante imposta sostitutiva del 10 per cento**.

La particolare struttura dell'operazione societaria comporta inoltre l'applicazione delle regole previste per la **trasformazione omogenea regressiva** : una volta affrancate, le riserve si considerano formate in capo alla società di persone nel periodo in cui viene esercitata l'opzione. La loro successiva distribuzione ai soci **non determina quindi un'ulteriore tassazione personale**, essendo l'imposizione già assolta mediante l'imposta sostitutiva versata dalla società, ferma la conseguente riduzione del costo fiscale delle partecipazioni.

Di rilievo anche il chiarimento relativo al perfezionamento dell'opzione: **l'omesso o insufficiente versamento dell'imposta sostitutiva non impedisce l'efficacia dell'affrancamento**, purché l'opzione sia stata correttamente esercitata nella dichiarazione dei redditi. Il versamento

omesso può essere successivamente regolarizzato attraverso il **ravvedimento operoso**, utilizzando il **codice tributo 1867** e corrispondendo sanzioni e interessi nelle misure previste dalla disciplina applicabile.

Con la **risposta n. 200 del 5 novembre 2026**, l'Agenzia torna infine sull'**agevolazione "prima casa"**, affrontando una fattispecie di particolare interesse per i **contribuenti residenti all'estero**. L'istante aveva acquistato nel 2025, insieme al coniuge, un'abitazione in Italia beneficiando dell'IVA al 4 per cento e, pochi mesi dopo, aveva acquistato un secondo immobile all'estero, destinato a diventare la propria abitazione principale. Il quesito riguarda la possibilità di alienare l'immobile italiano prima del decorso del quinquennio, entro due anni dal nuovo acquisto estero, **senza decadere dall'agevolazione originariamente fruita**.

L'Agenzia fornisce una risposta favorevole attraverso una lettura coordinata dei commi 4 e 4-*bis* della Nota II-*bis* all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986. **La circostanza che il nuovo immobile sia situato all'estero non impedisce, di per sé, la conservazione del beneficio,** purché possa essere verificata l'effettiva destinazione dell'immobile a dimora abituale del contribuente. La regola già riconosciuta per il riacquisto successivo alla vendita viene quindi estesa, sul piano logico-sistematico, anche alla diversa sequenza temporale nella quale **il contribuente acquista prima la nuova abitazione e vende successivamente quella agevolata preposseduta**.

Nel caso esaminato, pertanto, non si decade dall'agevolazione "*prima casa*" **se l'immobile acquistato all'estero viene effettivamente adibito ad abitazione principale e quello italiano viene alienato entro due anni dal nuovo acquisto.** Al momento della vendita infraquinquennale, il contribuente dovrà essere in grado di

documentare sia l'acquisto dell'immobile estero sia la sua effettiva destinazione abitativa, ad esempio mediante le utenze domestiche; la documentazione estera dovrà essere corredata da **apostille e traduzione in lingua italiana**, ferma restando la verifica dell'ufficio competente.

La raccolta degli interpelli di **novembre 2026 si apre così con le risposte n. 197-200**, attraversando temi molto diversi ma di immediata rilevanza pratica: dalla fiscalità dei pensionati che trasferiscono la residenza in Italia alla disciplina antiabuso nelle operazioni straordinarie, dall'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta fino alla tutela dell'agevolazione "*prima casa*" nei trasferimenti immobiliari transnazionali. Tra i chiarimenti di maggiore interesse emergono soprattutto **l'applicazione del regime del 7 per cento alle pensioni estere "*pay as you go*"**, l'esclusione dell'abuso nell'"evaporazione" fisiologica delle riserve in sede di fusione, la possibilità di **ravvedere il mancato versamento dell'imposta sostitutiva senza perdere l'affrancamento** e l'apertura alla **sostituzione della prima casa con un'abitazione principale acquistata all'estero**.

Scegli Finanza & Fisco
come fonte preferita su Google

Di seguito si riportano, per ciascuna risposta, l'oggetto, la sintesi e il *link* al testo integrale.

Risposta n. 197 del 02/11/2026

Regime per pensionati esteri: l'assegno pensionistico "*pay as you go*" corrisposto da una società irlandese dopo la cessazione del rapporto rientra tra i redditi da pensione

rilevanti ai fini dell'articolo 24-*ter* del TUIR; una volta validamente esercitata l'opzione e ricorrendo gli ulteriori requisiti, anche l'indennità forfettaria di fine rapporto prodotta all'estero può essere assoggettata all'imposta sostitutiva del 7 per cento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 197 del 2 novembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – PENSIONI ESTERE – Assegno pensionistico irlandese erogato con accordo "*pay as you go*" e indennità forfettaria di fine rapporto – Accesso al regime sostitutivo del 7 per cento per i redditi prodotti all'estero – Articoli 24-*ter*, 49, comma 2, lettera *a)*, e 165, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

L'assegno pensionistico "*pay as you go*" erogato da una società irlandese dopo la cessazione del rapporto di lavoro rientra, secondo l'Agenzia delle entrate, nella nozione di redditi da pensione rilevante ai fini dell'articolo 24-*ter* del TUIR. Ricorrendo gli ulteriori requisiti del regime, l'opzione consente di applicare l'imposta sostitutiva del 7 per cento ai redditi prodotti all'estero, compresa l'indennità forfettaria di fine rapporto percepita dall'istante.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 2, comma 2, 23, comma 2, 24-*ter*, 49, comma 2, lettera *a)*, e 165, comma 2.
- **D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi*), art. 247, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9**
- D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, richiamato dall'articolo 24-*ter* del TUIR.

- **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2019, prot. n. 167878**.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 21/E del 17 luglio 2020**.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 21 del 29 gennaio 2024.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 471 del 27 settembre 2022.
- *Taxes Consolidation Act* 1997 (Irlanda), sezione 123, richiamata dall'istante con riferimento all'indennità forfettaria di fine rapporto.

Risposta n. 198 del 02/11/2026

Fusione *post*-acquisizione e riserva di rivalutazione: la mancata ricostituzione della riserva in sospensione d'imposta *ex* articolo 110 del D.L. n. 104/2020, quando deriva fisiologicamente dal disavanzo da annullamento, in assenza di distribuzioni o atti dispositivi dei beni rivalutati e nell'ambito di un'effettiva razionalizzazione societaria tra soggetti indipendenti, non determina un vantaggio fiscale indebito e non integra abuso del diritto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 198 del 2 novembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – OPERAZIONI STRAORDINARIE – Fusione per incorporazione successiva all'acquisizione di partecipazioni – Riserva in sospensione d'imposta da rivalutazione *ex* articolo 110 del D.L. 14/08/2020, n. 104 – Mancata ricostituzione per effetto del disavanzo da annullamento – Assenza di vantaggio fiscale indebito e di abuso del diritto – Articoli 172, comma 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) e 10-*bis* della L. 27/07/2000, n. 212

La mancata ricostituzione di una riserva in sospensione

d’imposta da rivalutazione non configura, nel caso esaminato, un vantaggio fiscale indebito. La fusione costituisce il naturale completamento dell’integrazione delle società acquisite e l’“*evaporazione*” della riserva deriva dal disavanzo da annullamento e dalle regole proprie della fusione, senza distribuzioni ai soci o atti dispositivi del bene rivalutato. L’operazione non integra pertanto abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-*bis* della legge n. 212/2000. Nel documento di prassi, precisato che “ad ogni buon fine”, il parere è reso “nel presupposto che sussista, come dichiarato dall’Istante, **una effettiva indipendenza tra i soggetti *danti causa* e *aventi causa* (cedenti e cessionari) dell’Acquisizione della partecipazione** in Delta e che il successivo reinvestimento da parte di alcuni dei soggetti cedenti nel capitale sociale di Beta (7,2 per cento), per il tramite di Zeta S.r.l., non consenta ai medesimi di esercitare, di fatto, un’influenza determinante sulle vicende gestorie della Società (Alfa S.p.A.), circostanza, quest’ultima, che si assume qui acriticamente, con riserva di riscontro nelle competenti sedi”.

Riferimenti normativi e documentali:

- Legge 27 luglio 2000, n. 212, articoli 10-*bis* e 11, comma 1, lettera *c)*.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 172, commi 5, 6 e 9.
- D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi), art. 172, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, articolo 110.
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 44 e

45, richiamata per il quesito subordinato sull'affrancamento straordinario.
- Codice civile, articolo 2504-*bis*, comma 3.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 1° marzo 2022.**
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 57/E del 18 giugno 2001**.
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, Atto di indirizzo in materia di abuso del diritto del 27 febbraio 2025, prot. n. 7.**

Risposta n. 199 del 03/11/2026

Affrancamento delle riserve trasferite con scissione: le riserve in sospensione d'imposta ricostituite dalla società di persone beneficiaria, presenti nel bilancio 2023 della scissa e nel bilancio 2024 della beneficiaria, possono essere affrancate ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 192/2024; una volta affrancate, la loro distribuzione non comporta ulteriore tassazione dei soci e l'omesso versamento dell'imposta sostitutiva, se l'opzione è stata correttamente esercitata in dichiarazione, può essere regolarizzato mediante ravvedimento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 199 del 3 novembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – OPERAZIONI STRAORDINARIE – Scissione parziale da società di capitali a società di persone e trasformazione omogenea regressiva implicita – Riserve in sospensione d'imposta – Affrancamento straordinario con imposta sostitutiva del 10 per cento – Distribuzione senza ulteriore tassazione dei soci e ravvedimento dell'omesso versamento – Articolo 14 del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 e articoli 5 e 6 del D.M. 27/06/2025

Le riserve in sospensione d'imposta **trasferite a una società**

di persone beneficiaria di una scissione **possono accedere all'affrancamento straordinario del 10 per cento** quando risultano presenti nel bilancio 2023 della società scissa e residuano nel bilancio 2024 della beneficiaria. Per effetto della trasformazione omogenea regressiva, **le riserve affrancate si considerano formate in capo alla società di persone** e la successiva distribuzione non determina ulteriore tassazione dei soci. L'omesso versamento della sostitutiva non impedisce il perfezionamento dell'opzione correttamente indicata in dichiarazione e può essere ravveduto.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, articolo 14.
- **D.M. 27 giugno 2025, articoli 2, 3, 4, 5 e 6, e relativa relazione illustrativa.**
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 5, 47, commi 1 e 5, 68, comma 6, 170, commi 4 e 5, e 173, commi 4, 9 e 15.
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448; D.L. 29 novembre 2008, n. 185; D.L. 14 agosto 2020, n. 104, articolo 110, comma 5.
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, articolo 17; D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, articolo 17, comma 2.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 13, e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 13.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 49/E del 22 novembre 2004 e circolare n. 33/E del 15 luglio 2005.
- Circolare del Ministero delle Finanze n. 98 del 17 maggio 2000, paragrafo 1.5.9.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 97 del 27 marzo 2020.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 98/E del 26 luglio 2017.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 4 giugno

2025, istitutiva del **codice tributo 1867.**

Risposta n. 200 del 05/11/2026

Agevolazione "*prima casa*": l'acquisto di un'abitazione all'estero può consentire di evitare la decadenza dal beneficio fruito per l'immobile acquistato in Italia e successivamente alienato entro cinque anni, purché l'immobile estero sia effettivamente adibito ad abitazione principale entro due anni dal suo acquisto, l'immobile italiano sia venduto entro lo stesso termine, sussistano strumenti di cooperazione amministrativa idonei alla verifica e l'acquisto e la dimora abituale all'estero siano adeguatamente documentati, con documenti muniti di apostille e tradotti in italiano

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 200 del 5 novembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IVA E IMPOSTA DI REGISTRO – Agevolazione "*prima casa*" – Acquisto di un nuovo immobile all'estero destinato ad abitazione principale e successiva alienazione infraquinquennale dell'immobile agevolato preposseduto in Italia – Conservazione del beneficio se l'immobile estero è effettivamente adibito ad abitazione principale entro due anni dal suo acquisto e l'immobile italiano è alienato entro lo stesso termine – Nota II-*bis*, commi 4 e 4-*bis*, all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e Tabella A, Parte II, n. 21), allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633

Il contribuente che abbia acquistato con l'agevolazione "*prima casa*" un immobile in Italia può evitare la decadenza in caso di successiva vendita infraquinquennale anche quando, prima della vendita, abbia acquistato un'abitazione all'estero. **Occorre che l'immobile estero sia effettivamente adibito ad abitazione principale entro due anni dal suo**

acquisto e che l’immobile italiano sia alienato entro lo stesso termine, in un contesto che consenta la verifica mediante strumenti di cooperazione amministrativa. Al momento della vendita devono essere documentati sia l’acquisto sia la dimora abituale all’estero, mediante documenti muniti di apostille e tradotti in italiano.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), articolo 1 della Tariffa, Parte prima, Nota II-*bis*, commi 1, 4 e 4-*bis*, e articolo 55, comma 4.
- D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123, Tariffa (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti)* – Parte I – Articolo 1
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, Parte II, n. 21).
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 55.
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 116.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 38/E del 12 agosto 2005.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 31/E del 7 giugno 2010, paragrafi 3.1 e 3.2.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 12/E dell’8 aprile 2016.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 65 del 20 febbraio 2020.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 126 del 24 febbraio 2021.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 551 del 25 agosto 2021.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 29 del 12 febbraio 2025.
- Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961

sull’abolizione della legalizzazione degli atti pubblici stranieri (apostille).

Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Ottobre 2026 – Aggiornamento con le risposte da n. 181 a n. 196 del 2026

Con la **risposta n. 179/2026** prende invece avvio la raccolta degli **interpelli di ottobre**. Il primo chiarimento del nuovo mese riguarda il trattamento convenzionale di una pensione INPS derivante da attività lavorativa svolta esclusivamente nel settore privato e percepita da un **soggetto fiscalmente residente nella Repubblica Popolare Cinese**. Sebbene, in base alla normativa interna, la pensione corrisposta dall’INPS sia considerata reddito prodotto in Italia, occorre coordinare tale disciplina con la nuova Convenzione Italia-Cina contro le doppie imposizioni.
L’Agenzia delle Entrate precisa che, pur derivando da un rapporto di lavoro privato, la pensione INPS rientra nella nozione convenzionale di prestazione corrisposta nell’ambito di un «*sistema previdenziale pubblico*». Tale nozione comprende infatti le pensioni corrisposte sulla base della legislazione di sicurezza sociale a fronte di contributi obbligatori per legge, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del precedente datore di lavoro. **Non trova quindi applicazione la regola generale dell’articolo 18, paragrafo 1, che attribuirebbe la tassazione esclusiva**

allo Stato di residenza del pensionato. Opera invece la disposizione speciale del paragrafo 2 dello stesso articolo, con conseguente potestà impositiva esclusiva dello Stato della fonte: l'Italia.
Il chiarimento assume particolare importanza perché distingue la natura del precedente rapporto di lavoro dalla natura del sistema previdenziale nell'ambito del quale viene corrisposta la pensione: il fatto che l'interessato abbia lavorato esclusivamente nel settore privato non è sufficiente, nella Convenzione Italia-Cina, a ricondurre automaticamente la pensione alla tassazione esclusiva nello Stato di residenza.

Con la **risposta n. 180 del 5 ottobre 2026**, l'Agenzia affronta invece la cessione infragruppo del c.d. "***credito ulteriore***" derivante dall'imposta sulle riserve matematiche (IRM) maturato da **compagnie assicurative appartenenti al medesimo gruppo**, alcune delle quali residenti in altri Stati membri dell'Unione europea e operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, nonché attraverso una stabile organizzazione italiana. **Il credito in questione è rappresentato dall'eccedenza di IRM** relativa al quinto anno precedente che, ricorrendone i presupposti, può essere ceduta alle società o agli enti appartenenti al gruppo secondo la disciplina dell'articolo 43-*ter* del D.P.R. n. 602 del 1973.
L'Agenzia riconosce che tale cessione infragruppo può operare anche nei confronti di società UE non residenti, comprese quelle che svolgono attività in Italia senza stabile organizzazione, **purché operino nel territorio dello Stato e risultino rispettati i requisiti previsti dalla disciplina**. La conclusione è fondata su una lettura dell'articolo 43-*ter* **coerente con i principi europei di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi**.
Nel caso esaminato, pertanto, è ammesso il trasferimento del credito sia tra le società estere del gruppo sia tra queste e la stabile organizzazione italiana, considerato che

ciascuna entità opera come sostituto d'imposta in Italia, **presenta autonomamente il modello 770 e versa l'IRM con riferimento alla propria attività**.
L'apertura resta tuttavia subordinata al rispetto delle condizioni poste dall'articolo 43-*ter*: i soggetti non residenti devono presentare una forma giuridica equipollente a quella delle società italiane contemplate dalla norma e deve sussistere una partecipazione al capitale superiore al 50 per cento fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti ceduti. **Inoltre, l'efficacia della cessione richiede l'assolvimento degli specifici adempimenti dichiarativi nel modello 770**.

La raccolta di ottobre si arricchisce poi, il 15 ottobre, di cinque ulteriori chiarimenti. Con la **risposta n. 181/2026**, l'Agenzia delle entrate esamina **l'aliquota IVA applicabile alla fornitura e installazione di un sistema di accumulo elettrochimico (BESS)** destinato a essere collegato a un impianto fotovoltaico già esistente e operativo. Nel caso esaminato, il sistema di accumulo è alimentato sia dall'impianto fotovoltaico sia dalla rete elettrica ed è destinato anche alla partecipazione ai mercati dell'energia e ai servizi di dispacciamento. L'Agenzia esclude l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento: **il BESS, pur essendo funzionalmente collegato all'impianto fotovoltaico, costituisce infatti un'infrastruttura tecnicamente distinta dall'impianto di produzione, destinata allo stoccaggio e non alla generazione dell'energia**. Poiché l'impianto fotovoltaico è già autonomamente funzionante e l'accumulatore non integra né una nuova costruzione né un ampliamento dell'impianto, alla relativa cessione si applica l'aliquota IVA ordinaria.

La **risposta n. 182/2026** riguarda, invece, il **regime dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine** e, in particolare, **l'annotazione nei registri immobiliari della cessione di un credito assistito da**

ipoteca volontaria, effettuata a garanzia del finanziamento. L'Agenzia delle entrate riconosce che la formalità può essere attratta nel regime agevolativo previsto dagli articoli 15 e seguenti del D.P.R. n. 601 del 1973, con conseguente esenzione dall'imposta ipotecaria, **quando la cessione del credito sia effettivamente funzionale e inerente al finanziamento agevolato**. È necessario, inoltre, che per il finanziamento **sia stata esercitata per iscritto l'opzione per l'imposta sostitutiva e che la funzione di garanzia della cessione risulti chiaramente dal contratto, anche quando l'atto di cessione venga stipulato successivamente**.

Con la **risposta n. 183/2026**, l'attenzione si sposta sulle **agevolazioni per la piccola proprietà contadina** e per i **trasferimenti di fondi rustici situati nei territori montani**. La **fusione per incorporazione** intervenuta prima del decorso del quinquennio dall'acquisto agevolato non determina, di per sé, la decadenza dai benefici: **il subentro dell'incorporante nella proprietà dei fondi non costituisce infatti un'alienazione volontaria dei singoli terreni, ma rappresenta un effetto legale della successione universale propria della fusione**. La conservazione delle agevolazioni resta, tuttavia, **subordinata al mantenimento da parte dell'incorporante della qualifica di società agricola IAP e alla prosecuzione effettiva della coltivazione o conduzione diretta dei fond**i sino al completamento del quinquennio decorrente da ciascun acquisto agevolato.

La **risposta n. 184/2026** torna sul **regime opzionale previsto dall'articolo 24-*ter* del TUIR** per i titolari di **pensioni di fonte estera che trasferiscono la residenza fiscale in Italia**. Nel caso esaminato, l'istante è subentrata *mortis causa* in un *Individual Retirement Account* (IRA) statunitense, originariamente alimentato dal padre mediante versamenti volontari, e percepisce distribuzioni periodiche dal piano. **L'Agenzia delle entrate riconosce che tali somme**

rientrano nella nozione di «*pensioni di ogni genere*» di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del TUIR, nonostante il subentro dell'erede nella posizione previdenziale e la natura volontaria dei contributi originariamente versati. Ne consegue che, ricorrendo tutte le ulteriori condizioni richieste dalla disciplina, **il contribuente istante potrà accedere al regime sostitutivo del 7 per cento dell'articolo 24-*ter* a partire dal periodo d'imposta in cui trasferirà la propria residenza fiscale in Italia.**

Di particolare interesse è poi la **risposta n. 185/2026**, che distingue il **trattamento IRES degli interessi corrisposti in sede di conciliazione giudiziale da quello degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso.** I primi, avendo **funzione compensativa del ritardo nell'esazione del tributo**, sono valutati autonomamente rispetto all'imposta cui si riferiscono e, in assenza di una specifica previsione di indeducibilità, r**isultano deducibili ai fini IRES secondo le regole generali del reddito d'impresa**; non trovano inoltre applicazione i limiti dell'articolo 96 del TUIR, poiché non derivano da rapporti aventi causa finanziaria. Diversa è la conclusione **per gli interessi da ravvedimento operoso**: qualificati **come interessi moratori** aventi funzione risarcitoria, **essi assumono natura accessoria rispetto all'obbligazione tributaria principale e ne seguono il trattamento fiscale**. Nel caso esaminato, pertanto, risultano indeducibili ai fini IRES, restando assorbita la questione dell'applicazione dell'articolo 96 del TUIR.

Completa l'aggiornamento la **risposta n. 186 del 16 ottobre 2026**, che approfondisce la nuova imposta sostitutiva del 15 per cento sul trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, già esaminata nella precedente **risposta n. 173/2026**. L'Agenzia conferma che, per il 2026, l'imposta sostitutiva si applica ai compensi agevolabili fino a un massimo complessivo di **800 euro annui**, mentre l'eventuale eccedenza resta soggetta a

tassazione ordinaria. **Ai fini della verifica della soglia reddituale di 50.000 euro devono essere considerati tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2026, anche se derivanti da più rapporti, comprese le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati dall'articolo 49 del TUIR**. Qualora il lavoratore rinunci espressamente al regime sostitutivo, i trattamenti accessori potranno essere assoggettati a tassazione separata, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, del TUIR.

La raccolta si amplia ulteriormente il **23 ottobre 2026** con cinque nuovi chiarimenti. La **risposta n. 187/2026** interviene sul trattamento fiscale della **borsa di studio Erasmus *Mundus Joint Master* (EMJM)**. L'Agenzia ricorda che, in via generale, **le borse di studio percepite da soggetti fiscalmente residenti in Italia costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, salvo specifiche disposizioni di esenzione**. Nel caso esaminato, tuttavia, l'EMJM costituisce una delle azioni sostenute nell'ambito del programma **Erasmus+** e rientra, pertanto, nell'esenzione prevista dall'articolo 1, comma 50, della legge n. 208 del 2015. La borsa percepita dall'istante **non concorre quindi alla formazione del reddito ai fini IRPEF**.

Di particolare rilievo per i gruppi di maggiori dimensioni è la **risposta n. 188/2026**, dedicata alla verifica della soglia di **750 milioni di euro di ricavi prevista per l'applicazione della *Global Minimum Tax***. Il caso nasce dall'entrata in vigore dell'OIC 34 e dalla conseguente rideterminazione retroattiva, ai soli fini comparativi, dei ricavi dell'esercizio 2023 nel bilancio consolidato 2024. L'Agenzia delle entrate esclude che tale *restatement* possa modificare retroattivamente il parametro rilevante ai fini della GMT: per verificare il superamento della soglia occorre fare riferimento ai ricavi risultanti dal **bilancio consolidato 2023 validamente approvato**, **mentre i dati 2023 rideterminati**

nel bilancio 2024 in applicazione dell'OIC 34 hanno esclusiva funzione comparativa.

La **risposta n. 189/2026** affronta invece il trattamento dei ***fringe benefit*** **riconosciuti ai dipendenti che svolgono ordinariamente attività lavorativa nella giornata di domenica**. Il piano aziendale prevede l'attribuzione di buoni carburante e buoni spesa multiuso in funzione dell'unità organizzativa e della frequenza del servizio domenicale, **senza collegamento con la *performance* individuale o con premi di produttività.** L'Agenzia riconosce che, sulla base delle caratteristiche rappresentate, tali utilità possono qualificarsi come **f*ringe benefit* ai sensi dell'articolo 51, commi 3 e 3-*bis*, del TUIR** e non concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai fini fiscali e contributivi, entro il limite complessivo previsto dalla normativa vigente nel periodo d'imposta. Per il triennio 2025-2027 tale soglia è pari a **1.000 euro, elevata a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico**.

Con la **risposta n. 190/2026**, l'Agenzia torna sugli **incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero**. In particolare, viene esaminata la possibilità di beneficiare dell'estensione temporale del regime agevolato prevista dall'articolo 44, comma 3-*ter*, del D.L. n. 78 del 2010 **quando l'immobile residenziale sia stato acquisito mediante donazione.** L'Agenzia delle entrate, richiamando l'analoga disciplina prevista per i lavoratori impatriati, ritiene che il requisito immobiliare presupponga un **comportamento attivo diretto al radicamento in Italia** e richieda, quindi, l'acquisizione dell'intera proprietà **a titolo oneroso**. **L'immobile ricevuto gratuitamente non consente pertanto di beneficiare dell'allungamento del periodo agevolato**.

La **risposta n. 191/2026** fornisce un importante chiarimento sulle nuove cause di esclusione dal **concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027** applicabili ai

professionisti che esercitano individualmente un'attività di lavoro autonomo e partecipano contemporaneamente a un'associazione professionale. **A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 148 del 2026**, le cause di esclusione non operano quando l'attività individuale e quella dell'associazione siano riconducibili a **ISA differenti**. Nel caso esaminato, il notaio applica l'ISA relativo agli studi notarili, mentre l'associazione di cui fa parte svolge attività di supporto alle attività legali, giuridiche e notarili assoggettata a un diverso ISA. Ferma restando la correttezza delle classificazioni adottate, il professionista può quindi **accedere autonomamente al CPB 2026-2027, indipendentemente dall'adesione dell'associazione**.

La **risposta n. 192 del 27 ottobre 2026** affronta il **rimborso del credito IVA maturato da una SICAF immobiliare** per costi relativi a opere di demolizione, bonifica e urbanizzazione sostenuti attraverso un consorzio. L'Agenzia delle entrate distingue le opere eseguite sulle aree appartenenti ai comparti della SICAF da quelle realizzate su aree di proprietà del Comune o di altri soggetti. Per le prime, quando gli interventi di demolizione e bonifica sono propedeutici e funzionali allo sviluppo immobiliare programmato, le relative spese possono essere considerate spese di costruzione riferibili agli immobili destinati a costituire patrimonio della SICAF e, ricorrendo gli ulteriori requisiti, **l'IVA può essere chiesta a rimborso anche infrannualmente**, beneficiando altresì dell'esonero dalle garanzie previsto dalla disciplina speciale.

Diversa è la soluzione per le opere eseguite su aree di proprietà di terzi o del Comune, delle quali la SICAF dispone *soltanto temporaneamente* per l'esecuzione degli interventi. In tale ipotesi non è sufficiente la mera disponibilità del bene: occorre una concreta **strumentalità rispetto all'attività d'impresa**. Poiché gli immobili

realizzati sono destinati a confluire nella disponibilità dei proprietari per finalità eminentemente pubblicistiche, l'IVA relativa a tali interventi **non può essere chiesta a rimborso** dalla SICAF.

Con la **risposta n. 193 del 28 ottobre 2026**, l'Agenzia esamina il **conferimento di una *holding* dinamica** e la **possibilità di qualificare come azienda il complesso di partecipazioni, beni materiali e immateriali, personale, contratti, rapporti finanziari, crediti, debiti e liquidità trasferiti alla società conferitaria.** Il valore prevalente delle partecipazioni non impedisce, di per sé, la qualificazione aziendale quando la *holding* non svolge una mera gestione passiva, ma esercita in modo strutturato e continuativo funzioni di direzione, coordinamento e supporto infragruppo mediante una propria organizzazione di mezzi e personale. **In presenza di tali caratteristiche, il compendio conserva una propria autonomia funzionale e può essere qualificato come azienda**, con conseguente applicazione del **regime di neutralità fiscale previsto dall'articolo 176 del TUIR**.

Sempre il 28 ottobre, la **risposta n. 194/2026** interviene sui **piani di assegnazione gratuita di azioni ai dipendenti** e sulla condizione che l'offerta sia rivolta alla «*generalità dei dipendenti*» ai fini dell'articolo 51, comma 2, lettera *g)*, del TUIR. Nel caso esaminato, il piano richiede almeno tre anni di anzianità di servizio ed esclude soltanto i massimi livelli apicali del gruppo, già destinatari di distinti sistemi incentivanti. L'Agenzia ritiene che tali condizioni, considerate insieme alle modalità uniformi di assegnazione e all'assenza di criteri collegati a ruolo, mansione o performance individuale, **non facciano venir meno il requisito della generalità o della categoria dei dipendenti**. Può quindi trovare applicazione il regime di non imponibilità, nel rispetto anche degli ulteriori requisiti previsti dalla norma.

La **risposta n. 195 del 30 ottobre 2026** riguarda invece l'**assegnazione di fabbricati strumentali da parte di un fondo immobiliare al proprio unico quotista, costituito da un ente pubblico territoriale**, nell'ambito della liquidazione del fondo. L'Agenzia considera l'assegnazione un trasferimento a titolo oneroso anche ai fini delle imposte ipotecaria e catastale. Ne consegue che, per gli immobili strumentali assegnati alla Provincia, trova applicazione l'imposta catastale nella misura proporzionale ridotta dello **0,5 per cento**, ai sensi dell'articolo 35, comma 10-*ter*, del D.L. n. 223 del 2006, mentre l'**imposta ipotecaria è dovuta nella misura fissa di 200 euro**, in quanto la trascrizione avviene a favore di un ente pubblico territoriale.

Chiude la raccolta di ottobre la **risposta n. 196 del 30 ottobre 2026**, dedicata al trattamento IVA dell'acquisto e della successiva rivendita di **biometano** effettuati da un'impresa industriale nell'ambito di uno schema contrattuale volto all'autoconsumo di gas rinnovabile. Ai fini della qualifica di "*soggetto passivo rivenditore*" non assume rilievo decisivo l'attività ordinariamente esercitata dall'impresa: **occorre valutare la destinazione del prodotto nell'ambito dello specifico acquisto.** Nel caso esaminato, il biometano acquistato dal produttore viene integralmente ceduto a un altro operatore, **senza alcun consumo personale da parte dell'acquirente.** La società assume quindi, rispetto a tale operazione, la qualifica di **soggetto passivo rivenditore** e le fatture emesse dal produttore devono essere assoggettate al meccanismo del ***reverse charge*** previsto dall'articolo 17, sesto comma, lettera d-*quater)*, del D.P.R. n. 633 del 1972.

La raccolta degli interpelli di **ottobre 2026 si chiude *così* con le risposte n. 179-196**, offrendo un quadro particolarmente ampio dei temi affrontati dall'Agenzia delle entrate: dalla f**iscalità internazionale delle pensioni** e

delle compagnie assicurative alla disciplina IVA dell'energia e degli investimenti immobiliari, dal ***welfare* aziendale** ai piani di azionariato dei dipendenti, dagli incentivi per ricercatori e **pensionati esteri** al **concordato preventivo biennale**, fino alla *Global Minimum Tax*, alla **fiscalità delle operazioni straordinarie** e dei **fondi immobiliari**.

Scegli Finanza & Fisco
come fonte preferita su Google

Di seguito si riportano, per ciascuna risposta, l'oggetto, la sintesi e il *link* al testo integrale.

Risposta n. 179 dell'1/10/2026

Pensione INPS da lavoro privato percepita da residente in Cina: tassazione esclusiva in Italia perché rientra nel sistema previdenziale pubblico

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 179 del 1° ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – PENSIONI ESTERE – Convenzione Italia-Cina – Pensione INPS derivante da lavoro nel settore privato percepita da soggetto residente in Cina – Qualificazione come prestazione corrisposta nell'ambito di un sistema previdenziale pubblico – Tassazione esclusiva nello Stato della fonte – Articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione tra Italia e Cina ratificata dalla **L. 18/11/2024, n. 182**

La pensione INPS derivante da un'attività lavorativa svolta esclusivamente nel settore privato, percepita da un soggetto

fiscalmente residente in Cina, non è tassata esclusivamente nello Stato di residenza ai sensi della regola generale dell'articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Cina. Poiché il trattamento è corrisposto nell'ambito del sistema previdenziale pubblico italiano a fronte di contributi obbligatori per legge, opera la deroga del paragrafo 2 dello stesso articolo 18: la potestà impositiva spetta esclusivamente allo Stato della fonte, vale a dire all'Italia.

Riferimenti normativi e documentali:

- **Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese** per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, fatta a Roma il 23 marzo 2019, articoli 18, paragrafi 1 e 2, e 19, paragrafo 2.
- **Legge 18 novembre 2024, n. 182, di ratifica ed esecuzione della Convenzione Italia-Cina.**
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 3, comma 1, 23, comma 2, lettera *a)*, e 169.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 75.
- Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 11.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 1° aprile 2016, paragrafo 1.1**.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 41/E del 21 luglio 2003**.
- Senato della Repubblica, 3ª Commissione permanente, Relazione al disegno di legge S. 1127, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Italia-Cina del 23 marzo 2019.

Risposta n. 180 del 05/10/2026

Imposta sulle riserve matematiche: il credito *"ulteriore"* può essere ceduto anche tra compagnie UE non residenti e stabile organizzazione italiana

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 180 del 5 ottobre 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – IMPOSTE SUI REDDITI – IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Imposta sulle riserve matematiche (IRM) – Cessione infragruppo del credito *"ulteriore"* maturato da società UE non residenti operanti in Italia in libera prestazione di servizi e da stabile organizzazione italiana – Ammissibilità del trasferimento tra soggetti del medesimo gruppo in presenza dei requisiti soggettivi e di controllo – Adempimenti nel modello 770 – Articolo 1, comma 2, del D.L. 24/09/2002, n. 209, con mod., dalla L. 22/11/2002, n. 265 – Articolo 43-*ter* del D.P.R. 29/09/1973, n. 602

Il credito ulteriore derivante dall'imposta sulle riserve matematiche può essere ceduto, con la procedura dell'articolo 43-*ter* del D.P.R. n. 602/1973, anche tra società del medesimo gruppo residenti in altri Stati UE che operano in Italia in libera prestazione di servizi e una stabile organizzazione italiana. L'applicazione della procedura in esame **implica, comunque**, che i soggetti non residenti – inclusi la capogruppo e quelli intermedi nella catena di controllo – siano costituiti in una forma giuridica equipollente alle società di diritto italiano menzionate dalla norma in esame, e che sia rispettata la percentuale di partecipazione al capitale superiore al 50 per cento fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Peraltro, l'efficacia del trasferimento richiede inoltre gli adempimenti dichiarativi nel **modello 770**.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, articolo 1, commi 2 e 2-*quinquies*.
- D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, articolo 43-*ter*, commi 1, 2 e 4.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 26-*ter*.
- Legge 26 settembre 1985, n. 482, articolo 6.
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, articolo 17;
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 34, comma 1.
- Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 69 e 70.
- D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, articolo 38, comma 2, lettera *a)*, e D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136, articolo 36, comma 2, lettera *a)*.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 73, e D.M. 13 dicembre 1979, articolo 2.
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), articoli 49 e 56.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 1° aprile 2016**.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 85/E del 26 novembre 2002, paragrafo 4**.
- **Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 743 del 27 ottobre 2021**.
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 22/E del 21 febbraio 2005**.
- **Principio di diritto Agenzia delle Entrate n. 24 del 19 novembre 2019**.

Risposta n. 181 del 15/10/2026

Sistema di accumulo BESS su impianto fotovoltaico già

operativo: IVA ordinaria, non si applica l’aliquota agevolata del 10 per cento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 181 del 15 ottobre 2026 – Oggetto: IVA – ENERGIA – Sistema di accumulo elettrochimico (BESS) installato presso un impianto fotovoltaico già operante – Infrastruttura distinta dall’impianto di generazione e non componente finito necessario alla sua realizzazione – Inapplicabilità dell’aliquota IVA del 10 per cento e applicazione dell’aliquota ordinaria – Numeri 127-*quinquies*) e 127-*sexies*) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633

L’acquisto con installazione di un sistema di accumulo elettrochimico (BESS) presso un impianto fotovoltaico già in esercizio **non beneficia dell’aliquota IVA del 10 per cento** quando l’accumulatore, **pur funzionalmente collegato all’impianto, è tecnicamente distinto dall’attività di generazione** e non costituisce un componente finito necessario alla realizzazione o all’ampliamento dell’impianto. Alla cessione si applica quindi l’aliquota IVA ordinaria.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, Parte III, nn. 127-*quinquies*), 127-*sexies*) e 127-*septies*).
- **Risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 22/E del 30 marzo 1998**, **n. 2/E del 20 gennaio 2000**, **n. 149/E del 19 ottobre 2005**, **n. 269/E del 27 settembre 2007** e **n. 202/E del 19 maggio 2008**.
- Risoluzioni Ministero delle Finanze n. 397666 del 26 luglio 1985, n. 352338 del 9 agosto 1982 e n. 430523 del 23 dicembre 1991.

- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 27 aprile 2018**.
- **Principio di diritto Agenzia delle Entrate n. 15 del 14 settembre 2020**.
- Corte di Cassazione, sentenze n. 30138/2019 e n. 11690/2021.
- Deliberazione ARERA 20 novembre 2014, n. 574/2014/R/eel.
- Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, articolo 2, punti 37, 59 e 60.
- D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210, articolo 2.

Risposta n. 182 del 15/10/2026

La formalità di annotazione del trasferimento di un credito garantito da ipoteca volontaria è esente dall'imposta ipotecaria quando la cessione *pro solvendo* ha evidente funzione di garanzia di un finanziamento a medio o lungo termine e nell'atto di finanziamento è esercitata per iscritto l'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e 17 del D.P.R. n. 601/1973

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 182 del 15 ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE – Cessione *pro solvendo* di credito garantito da ipoteca volontaria a garanzia del finanziamento – Annotazione del trasferimento dell'ipoteca *ex* articolo 2843 c.c. – Esenzione dall'imposta ipotecaria se la formalità è inerente al finanziamento assoggettato al regime dell'imposta sostitutiva – Articoli 15 e 17, del D.P.R. 29/09/1973, n. 601

La formalità di annotazione del trasferimento di un credito

assistito da ipoteca volontaria può beneficiare dell'esenzione dall'imposta ipotecaria prevista per i finanziamenti a medio e lungo termine. **È necessario che la cessione *pro solvendo* abbia una chiara funzione di garanzia del finanziamento e che, nell'atto di finanziamento, sia stata esercitata per iscritto l'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva**.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, articoli 15, 16 e 17.
- Codice civile, articolo 2843.
- D.L. 30 settembre 2003, n. 269, articolo 5, comma 7, lettera *b)*, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, articolo 12, comma 4, lettera *b)*, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 29/E del 3 aprile 2012**.
- Corte di Cassazione, sentenze n. 1957/2019, n. 2734/2009, n. 10766/2013, n. 2815/2002, n. 4598/2002, n. 14840/2008, n. 5270/2009 e n. 11749/2025.

Risposta n. 183 del 15/10/2026

La fusione per incorporazione intervenuta prima del decorso di cinque anni dagli acquisti agevolati non determina, di per sé, la decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina e per i fondi rustici montani, poiché il subentro dell'incorporante è effetto della successione universale e non alienazione volontaria, purché l'incorporante mantenga la qualifica di società agricola IAP

e continui effettivamente la coltivazione o conduzione diretta dei fondi per il periodo residuo del quinquennio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 183 del 15 ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – AGRICOLTURA – Agevolazioni per la piccola proprietà contadina e per i trasferimenti di fondi rustici nei territori montani – Fusione per incorporazione nel quinquennio dall'acquisto agevolato – Successione universale non assimilabile ad alienazione volontaria – Mantenimento dei benefici se l'incorporante conserva la qualifica di società agricola IAP e prosegue la coltivazione o conduzione diretta fino al compimento del quinquennio – Articolo 2, comma 4-*bis*, del D.L. 30/12/2009, n. 194 – Articolo 9, secondo comma, del D.P.R. 29/09/1973, n. 601

La fusione per incorporazione intervenuta prima del decorso del quinquennio dagli acquisti agevolati non costituisce alienazione volontaria dei fondi: **il subentro dell'incorporante deriva dalla successione universale propria della fusione**. Le agevolazioni per la piccola proprietà contadina e per i fondi rustici montani restano **però subordinat**e al mantenimento della qualifica di società agricola IAP e alla prosecuzione effettiva della coltivazione o conduzione diretta per il periodo residuo del quinquennio.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, articolo 2, comma 4-*bis*, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, articolo 9, secondo comma.
- D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, articolo 1, comma 3; codice civile, articoli 2135 e 2504-*bis*.

- **Risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 36/E del 17 maggio 2010**, **n. 227/E del 18 agosto 2009** e **n. 455/E del 1° dicembre 2008**.
- **Risposte ad interpello Agenzia delle Entrate n. 309 del 30 aprile 2021** e **n. 74 del 10 marzo 2026**.
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 2637/2006; sentenze n. 21970/2021, n. 1546/2003 e n. 3108/2016; ordinanze n. 28169/2022 e n. 25135/2025.
- Legge 3 maggio 1982, n. 203, articolo 56.
- D.M. 15 dicembre 1977, n. 13348, Allegato 5, codice negozio *"C000 - Atto di fusione di società di qualunque tipo''*.

Risposta n. 184 del 15/10/2026

Le somme periodiche derivanti da un *Individual Retirement Account* (IRA) statunitense alimentato da contributi volontari del *de cuius* conservano natura pensionistica anche dopo il subentro *mortis causa* dell'erede e rientrano tra le pensioni di ogni genere di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del TUIR; l'erede che trasferisce la residenza fiscale in Italia può quindi accedere al regime sostitutivo del 7 per cento dell'articolo 24-*ter*, se sussistono tutti gli altri requisiti previsti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 184 del 15 ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – PENSIONI ESTERE – *Individual Retirement Account* (IRA) statunitense ereditato – Rendite e distribuzioni percepite dall'erede – Qualificazione come pensioni di ogni genere ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del TUIR – Accesso al regime dell'imposta sostitutiva del 7 per cento dal trasferimento della residenza fiscale in Italia, nel rispetto degli ulteriori requisiti – Articolo 24-*ter*, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917

Le distribuzioni periodiche derivanti da un *Individual Retirement Account* (IRA) statunitense alimentato con contributi volontari dal *de cuius* conservano natura pensionistica dopo il trasferimento *mortis causa* all'erede.

Tali somme rientrano tra le «*pensioni di ogni genere*» dell'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del TUIR e p**ossono quindi consentire l'accesso al regime sostitutivo del 7 per cento dell'articolo 24-*ter* dal periodo d'imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia, se risultano soddisfatte le ulteriori condizioni previste dalla norma**.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 2, comma 2, 7, comma 3, 17, 19, 21, 24-*ter*, 49, comma 2, lettera *a)*, 50, comma 1, lettera *h-bis)*, 52, comma 1, lettera *d)*, e 165, comma 2.
- **D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi*), art. 247, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9**
- D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
- **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2019, prot. n. 167878.**
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 21/E del 17 luglio 2020**.
- **Risposte ad interpello Agenzia delle Entrate n. 21 del 29 gennaio 2024**, **n. 5 dell'11 gennaio 2024** e **n. 290 del 12 novembre 2025**.
- D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di previdenza complementare italiana.

Risposta n. 185 del 15/10/2026

Gli interessi versati in sede di conciliazione giudiziale hanno funzione compensativa, sono fiscalmente autonomi rispetto al tributo e risultano deducibili ai fini IRES secondo le regole generali, senza applicazione dell'articolo 96 del TUIR; gli interessi da ravvedimento operoso hanno invece natura moratoria e risarcitoria, sono accessori all'obbligazione tributaria e ne condividono il trattamento fiscale, risultando indeducibili nel caso esaminato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 185 del 15 ottobre 2026 – Oggetto: IRES – REDDITO D'IMPRESA – Interessi dovuti in sede di conciliazione giudiziale e di ravvedimento operoso – Interessi da conciliazione con funzione compensativa deducibili secondo le regole generali e fuori dall'articolo 96 del TUIR – Interessi da ravvedimento con funzione moratoria e risarcitoria accessori al tributo e indeducibili nel caso esaminato – Articolo 96, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e articolo 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472

Gli interessi corrisposti **in sede di conciliazione giudiziale hanno funzione compensativa del ritardo nell'esazione, non condividono il regime fiscale del tributo e sono deducibili ai fini IRES secondo le regole generali**; inoltre, non rientrano nell'articolo 96 del TUIR perché non derivano da rapporti aventi causa finanziaria. **Diversamente, gli interessi da ravvedimento operoso hanno natura moratoria e risarcitoria, sono accessori al tributo e ne seguono il trattamento fiscale: nel caso esaminato risultano pertanto indeducibili ai fini IRES**.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 96.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 13, in particolare comma 2.
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 178/E del 9 novembre 2001**.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 180/E del 10 luglio 1998**.
- **Risposte ad interpello Agenzia delle Entrate n. 541 del 31 ottobre 2022**, **n. 172 del 20 agosto 2024** e **n. 56 del 3 marzo 2025**.
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 28740 del 4 ottobre 2022 e sentenze n. 11766/2009, n. 8135/2011 e n. 24930/2011.

Risposta n. 186 del 16/10/2026

Per il 2026 l'imposta sostitutiva del 15 per cento sul trattamento accessorio dei dipendenti pubblici non dirigenti si applica entro 800 euro; l'eccedenza è tassata ordinariamente, mentre il limite reddituale di 50.000 euro va verificato sui redditi di lavoro dipendente dello stesso 2026, comprese le pensioni di cui all'articolo 49, comma 2, del TUIR e anche se derivanti da più rapporti; in caso di rinuncia scritta al regime sostitutivo, ricorrendone i presupposti, può operare la tassazione separata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 186 del 16 ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – LAVORO DIPENDENTE – Imposta sostitutiva del 15 per cento sul trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni – Soglia di 50.000 euro riferita al 2026 e comprensiva delle pensioni, limite agevolabile di 800 euro con tassazione ordinaria dell'eccedenza e tassazione separata in caso di rinuncia al regime sostitutivo – Articolo 1, comma 237, della L. 30/12/2025, n. 199

Per il 2026 l'imposta sostitutiva del 15 per cento si applica al trattamento accessorio entro un imponibile massimo di 800 euro; l'eventuale eccedenza resta soggetta a tassazione ordinaria. **La soglia reddituale di 50.000 euro deve essere verificata sui redditi di lavoro dipendente conseguiti nello stesso 2026, anche se derivanti da più rapporti, e comprende le pensioni di cui all'articolo 49, comma 2, del TUIR**. Se il lavoratore rinuncia per iscritto al regime sostitutivo, i trattamenti accessori possono essere assoggettati a tassazione separata quando ricorrono i presupposti dell'articolo 17 del TUIR.

Riferimenti normativi e documentali:

- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), articolo 1, comma 237.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 17, comma 1, lettera *a)*, 49, comma 2, e 50.
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, articolo 1, comma 2.
- D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, articolo 45, comma 2.
- D.L. 7 giugno 2024, n. 73, articolo 7, comma 2, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 107.
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 354.
- **Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 173 del 15 settembre 2026**.

Risposta n. 187 del 23/10/2026

Borsa Erasmus *Mundus Joint Master* (EMJM): la borsa percepita nell'ambito dell'azione *Erasmus Mundus* del programma Erasmus+ è esente dall'IRPEF ai sensi dell'articolo 1, comma 50, della L. n. 208/2015, in quanto rientra tra le borse di studio per la mobilità internazionale agevolate dalla norma

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 187 del 23 ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – BORSE DI STUDIO – Erasmus *Mundus Joint Master* (EMJM) – Borsa erogata nell'ambito del programma Erasmus+ – Esenzione dall'IRPEF – Articolo 1, comma 50, della L. 28/12/2015, n. 208

La borsa di studio Erasmus *Mundus Joint Master* (EMJM) è esente dall'IRPEF perché costituisce uno degli schemi di borsa offerti nell'ambito del programma Erasmus+. L'esenzione prevista dall'articolo 1, comma 50, della legge n. 208/2015 si applica quindi anche a tale azione, **in continuità con il programma Erasmus+ 2021-2027.**

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 50, comma 1, lettera *c)*.
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 50.
- D.L. 9 maggio 2003, n. 105, articolo 1, comma 3, convertito dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
- Regolamento (UE) n. 1288/2013 e Regolamento (UE) 2021/817.
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 365/E del 21 novembre 2002**.
- Risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 140/E del 5 giugno 1995, **n. 163/E del 2 novembre 2000**, **n. 338/E del 30 ottobre 2002** e **n. 46/E del 14 febbraio 2008**.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 maggio 2016**.
- Nota EACEA richiamata nell'istanza, secondo cui Erasmus *Mundus* è un'azione sostenuta da Erasmus+ e le borse EMJM rientrano negli schemi di borsa del programma.

Risposta n. 188 del 23/10/2026

***Global Minimum Tax* e OIC 34: per verificare la soglia dei ricavi relativa al 2023 occorre considerare il dato riportato nel bilancio consolidato 2023 validamente approvato; i dati 2023 rideterminati nel bilancio 2024 per effetto dell'applicazione retroattiva dell'OIC 34 hanno rilievo ai soli fini comparativi e non possono sostituire il dato originario**

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 188 del 23 ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – *GLOBAL MINIMUM TAX* – OIC *adopter* – Nuovo OIC 34 e applicazione retroattiva ai soli fini comparativi – Verifica della soglia di 750 milioni di euro – Irrilevanza dei dati comparativi 2023 *restated* nel bilancio 2024 – Articoli 9 e 10 del D.Lgs. 27/12/2023, n. 209

Ai fini della soglia di 750 milioni di euro della *Global Minimum Tax*, per l'esercizio 2023 deve essere assunto il ricavo risultante dal bilancio consolidato 2023 validamente approvato. La rideterminazione del 2023 esposta nel bilancio 2024 per effetto dell'applicazione retroattiva dell'OIC 34, secondo l'OIC 29, **ha rilievo ai soli fini comparativi** e non sostituisce il dato originario per la verifica dell'ambito soggettivo della GMT.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, articoli 9, 10 e 11.
- Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, relativa alla *Global Minimum Tax*.
- OCSE, *Global Anti-Base Erosion Model Rules* (*Pillar Two*), 14 dicembre 2021.
- OCSE, *Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model*

Rules (*Pillar Two*), 14 marzo 2022, e Guide Amministrative richiamate dall'articolo 9, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2023.

- Principio contabile OIC 34, paragrafi 43 e 44.
- Principio contabile OIC 29, paragrafo 18.

Risposta n. 189 del 23/10/2026

***Welfare* aziendale per il lavoro domenicale: i buoni carburante e i buoni spesa multiuso attribuiti ai dipendenti secondo il piano descritto, se erogati nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente e senza natura retributiva o premiale, rientrano tra i *fringe benefit* dell'articolo 51, commi 3 e 3-*bis*, del TUIR e non concorrono al reddito entro la soglia applicabile nel periodo d'imposta**

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 189 del 23 ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – LAVORO DIPENDENTE – *WELFARE* AZIENDALE – Buoni carburante e buoni spesa multiuso riconosciuti ai lavoratori addetti ordinariamente al servizio domenicale – Qualificazione come *fringe benefit* e non concorrenza al reddito entro i limiti vigenti – Articolo 51, commi 3 e 3-*bis*, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

I buoni carburante e i buoni spesa multiuso attribuiti ai lavoratori che svolgono ordinariamente servizio domenicale rientrano tra i *fringe benefit* dell'articolo 51, commi 3 e 3-*bis*, del TUIR quando, come rappresentato dal contribuente istante, sono erogati secondo la disciplina vigente e **non costituiscono corrispettivo della prestazione, premio di produttività o incentivo alla *performance*. Entro il limite complessivo vigente nel periodo d'imposta, non concorrono al reddito ai fini fiscali e contributivi**.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 9 e 51, commi 1, 2, 3 e 3-*bis*.
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 390.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 marzo 2016, articolo 6.
- **Circolare Ministero delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997**.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016**.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 59/E del 22 ottobre 2008**.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 5 del 16 gennaio 2025.

Risposta n. 190 del 23/10/2026

Incentivi per il rientro dei ricercatori: l'estensione del periodo agevolabile collegata alla proprietà di un immobile residenziale richiede l'acquisto a titolo oneroso; l'unità immobiliare ricevuta in donazione dopo il trasferimento della residenza in Italia non integra il requisito dell'articolo 44, comma 3-*ter*, del D.L. n. 78/2010

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 190 del 23 ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – DOCENTI E RICERCATORI – Incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all'estero – Estensione del periodo agevolabile per acquisto di immobile residenziale – Immobile ricevuto in donazione – Requisito non integrato – Articolo 44, comma 3-*ter*, del D.L. 31/05/2010, n. 78

L’estensione temporale degli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori collegata alla proprietà di un immobile residenziale richiede un acquisto a titolo oneroso. L’immobile ricevuto in donazione dopo il trasferimento della residenza fiscale in Italia non integra quindi il requisito previsto dall’articolo 44, comma 3-*ter*, del D.L. n. 78/2010.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, articolo 44, commi 1, 3 e 3-*ter*, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- D.L. 30 aprile 2019, n. 34, articolo 5, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, articolo 16, comma 3-*bis*.
- D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, articolo 5.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 23 maggio 2017.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 25 maggio 2022.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 8/E del 23 febbraio 2026.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 33/E del 28 dicembre 2020.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 1° aprile 2016.

Risposta n. 191 del 23/10/2026

Concordato preventivo biennale 2026-2027: il professionista che dichiara redditi di lavoro autonomo individualmente e partecipa a un’associazione professionale può accedere al CPB anche se l’associazione non aderisce, quando le attività esercitate dal professionista e dall’associazione sono

riconducibili a ISA differenti; in tale caso non opera la causa di esclusione dell'articolo 11, comma 1, lettera *b-quinquies)*, del D.Lgs. n. 13/2024

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 191 del 23 ottobre 2026 – Oggetto: ACCERTAMENTO – Concordato preventivo biennale (CPB) – Cause di esclusione – Esercizio individuale di attività professionale e contemporanea partecipazione ad associazione tra professionisti – Attività economiche riconducibili a indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) differenti – Inapplicabilità della causa di esclusione e possibilità di adesione individuale al CPB 2026-2027 anche in assenza di adesione dell'associazione – Attività notarile (ISA DK01U) e gestione di esecuzioni immobiliari (ISA DK30U) – Articolo 11, comma 1, lettere b-*quinquies*) e b-*sexies*), D.Lgs. 12/02/2024, n. 13, come modificato dall'articolo 28, comma 1, lettera *b*), **D.Lgs. 07/08/2026, n. 148**

Per il biennio 2026-2027, il professionista che esercita individualmente e partecipa a un'associazione professionale può accedere al CPB anche se l'associazione non aderisce, **purché le rispettive attività economiche siano riconducibili a ISA differenti.** In tale ipotesi non opera la causa di esclusione dell'articolo 11, comma 1, lettera *b-quinquies)*, del D.Lgs. n. 13/2024, come modificato dal D.Lgs. n. 148/2026.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, articolo 11, comma 1, lettere *b-quinquies)* e *b-sexies)*.
- **D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, articolo 9, comma 1, lettera *a)*.**
- **D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, articolo 28, comma 1,**

lettera *b)*, e comma 3.

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 5, comma 3, lettera *c)*, e 54, comma 1.
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 10; legge 31 dicembre 2012, n. 247, articolo 4-*bis*.

Risposta n. 192 del 27/10/2026

SICAF immobiliare e rimborso IVA: l'IVA sui costi riaddebitati per opere di demolizione e bonifica eseguite sulle aree proprie dei comparti, se propedeutiche e funzionali allo sviluppo immobiliare, può essere chiesta a rimborso come relativa a beni ammortizzabili e con l'esonero dalle garanzie previsto dall'articolo 8 del D.L. n. 351/2001; non è invece rimborsabile l'IVA sulle opere realizzate su aree di terzi o del Comune che non risultano strumentali all'attività della SICAF

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 192 del 27 ottobre 2026 – Oggetto: IVA – SICAF IMMOBILIARE – Rimborso del credito IVA sui costi riaddebitati per opere di demolizione, bonifica e urbanizzazione – Spese su aree proprie funzionali allo sviluppo immobiliare rimborsabili come beni ammortizzabili – Esclusione per opere su aree di terzi prive di strumentalità – Articoli 30, secondo comma, lettera *c)*, e 38-*bis* del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e articolo 8 del D.L. 25/09/2001, n. 351

Per una SICAF immobiliare, l'IVA sui costi riaddebitati per opere di demolizione e bonifica eseguite sulle aree proprie dei comparti **può essere chiesta a rimborso quando tali spese sono propedeutiche e funzionali allo sviluppo immobiliare, con applicazione della disciplina speciale dell'articolo 8 del D.L. n. 351/2001 e dell'esonero dalle garanzie**. Non è invece rimborsabile l'IVA sulle opere eseguite su aree del

Comune o di altri terzi quando i beni non risultano strumentali, in concreto, all'attività della SICAF.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 3, 30, secondo comma, lettera *c)*, 36 e 38-*bis*.
- D.L. 25 settembre 2001, n. 351, articolo 8.
- D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, articolo 9, comma 1.
- Codice civile, articolo 1705; legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 10-*bis*.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 74/E del 24 febbraio 2020.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 20/E del 26 marzo 2025.
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 14 maggio 2024, n. 13162.
- Corte di Cassazione, sentenza 16 aprile 2025, n. 10064; sentenza 22 settembre 2022, n. 27813; ordinanza 11 gennaio 2021, n. 215.

Risposta n. 193 del 28/10/2026

Conferimento di *holding* dinamica: il compendio costituito da partecipazioni, personale, contratti, attività finanziarie, beni materiali e immateriali e dagli altri rapporti funzionalmente coordinati, destinato a proseguire senza interruzione l'attività di direzione, coordinamento e servizi infragruppo, è qualificabile come azienda e il conferimento può beneficiare del regime di neutralità dell'articolo 176 del TUIR, alle condizioni previste dalla norma

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 193 del 28 ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – OPERAZIONI

STRAORDINARIE – Conferimento di *holding* dinamica – Compendio organizzato con partecipazioni, personale, contratti, attività finanziarie e beni materiali e immateriali – Qualificazione come azienda – Regime di neutralità fiscale – Articolo 176, comma 1, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

Il compendio di una *holding* dinamica, costituito da partecipazioni, personale, contratti, attività finanziarie, beni materiali e immateriali e dagli altri rapporti funzionalmente coordinati per la prosecuzione dell'attività di direzione, coordinamento e servizi infragruppo, è qualificabile come azienda. Il relativo conferimento può quindi beneficiare, alle condizioni previste, del regime di neutralità fiscale dell'articolo 176 del TUIR.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 87 e 176.
- Codice civile, articoli 2555, 2409, 2484 e 2465; legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 10-*bis*.
- Circolare Ministero delle Finanze n. 320 del 19 dicembre 1997.
- Risposta Agenzia delle Entrate n. 399 del 27 luglio 2023.
- Risposta Agenzia delle Entrate n. 195 del 9 ottobre 2024.
- Risposta Agenzia delle Entrate n. 15 dell'11 gennaio 2022.
- Risposta Agenzia delle Entrate n. 46 del 21 gennaio 2022.
- Corte di Giustizia UE, sentenze 27 novembre 2003, C-497/01, e 10 novembre 2011, C-444/10.
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 5 marzo

2014, n. 5087; sentenze 11 maggio 2016, n. 9575, e 5 aprile 2017, n. 8793.

Risposta n. 194 del 28/10/2026

Azionariato diffuso ai dipendenti: il requisito della generalità o della categoria di dipendenti può ritenersi rispettato anche in presenza di un'anzianità minima di servizio di tre anni e dell'esclusione dei massimi livelli apicali già destinatari di differenti piani incentivanti, quando l'assegnazione è uniforme e non collegata a ruoli, mansioni o performance individuali; resta necessario il rispetto degli ulteriori requisiti dell'articolo 51, comma 2, lettera *g)*, del TUIR

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 194 del 28 ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – LAVORO DIPENDENTE – AZIONARIATO DIFFUSO – Assegnazione gratuita di azioni – Anzianità minima di servizio di tre anni ed esclusione dei massimi livelli apicali già destinatari di altri piani – Requisito della generalità o categoria di dipendenti rispettato – Non imponibilità entro la misura massima pari a 2.065,83 euro – Articolo 51, comma 2, lettera *g)*, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

Il piano di assegnazione gratuita di azioni può essere considerato **rivolto alla generalità o a categorie di dipendenti** anche se richiede almeno tre anni di anzianità e ne esclude i massimi livelli apicali già destinatari di altri piani incentivanti, quando l'assegnazione è uniforme e non dipende da ruolo, mansione o performance individuale. Resta necessario il rispetto degli ulteriori requisiti dell'articolo 51, comma 2, lettera *g)*, del TUIR.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 51, commi 2, lettera *g)*, e 2-*bis*.
- D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, articolo 53, commi 2, lettera *l)*, e 3, applicabile dal 1° gennaio 2027.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 129/E del 12 ottobre 2004.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 147 del 4 giugno 2025.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 55/E del 25 settembre 2020.
- Circolare Ministero delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997 e n. 188 del 16 luglio 1998.
- Circolari Agenzia delle Entrate n. 28/E del 2016 e n. 5/E del 29 marzo 2018.

Risposta n. 195 del 30/10/2026

Fondo immobiliare in liquidazione: l'assegnazione dei fabbricati strumentali all'unico quotista, ente pubblico territoriale, è assimilata a un trasferimento a titolo oneroso; si applicano l'imposta catastale ridotta allo 0,5 per cento ai sensi dell'articolo 35, comma 10-*ter*, del D.L. n. 223/2006 e l'imposta ipotecaria fissa di 200 euro ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/1990

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 195 del 30 ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE – Fondo immobiliare in liquidazione – Assegnazione di fabbricati strumentali all'unico quotista, ente pubblico territoriale – Equiparazione a trasferimento a titolo oneroso – Imposta catastale allo 0,5 per cento e imposta ipotecaria fissa di 200 euro – Articolo 35, comma 10-ter, del D.L. 04/07/2006, n. 223 e articolo 2 della

Tariffa allegata al D.Lgs. 31/10/1990, n. 347

L’assegnazione di fabbricati strumentali da un fondo immobiliare in liquidazione al suo unico quotista, una Provincia, è considerata un trasferimento a titolo oneroso. Alla formalità si applicano l’imposta catastale ridotta allo 0,5 per cento prevista per le operazioni con fondi immobiliari e l’imposta ipotecaria in misura fissa di 200 euro prevista per i trasferimenti onerosi a favore di regioni, province e comuni.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 2, secondo comma, n. 6), e 10, primo comma, n. 8-*ter*).
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), articolo 40.
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, articolo 35, comma 10-*ter*.
- D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (TUIC), Tariffa, articolo 2.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 15 febbraio 2012.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 47/E dell’8 agosto 2003.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E del 29 maggio 2013.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 614 del 2020.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 293 del 27 aprile 2021.
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 46-2023/T, richiamato nell’istanza.

Risposta n. 196 del 30/10/2026

Biometano e *reverse charge*: il soggetto che acquista dal produttore il biometano e lo rivende integralmente a un altro operatore, senza consumo personale del prodotto oggetto del singolo approvvigionamento, assume per tale acquisto la qualifica di soggetto passivo rivenditore anche se svolge ordinariamente un'attività diversa; le fatture del produttore devono quindi essere assoggettate a inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, lettera *d-quater)*, del D.P.R. n. 633/1972

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 196 del 30 ottobre 2026 – Oggetto: IVA – BIOMETANO – Acquisto dal produttore e successiva rivendita integrale al fornitore nell'ambito di uno schema di autoconsumo – Qualifica di soggetto passivo rivenditore riferita al singolo approvvigionamento – Applicazione del *reverse charge* – Articoli 7-*bis*, comma 3, lettera *a)*, e 17, sesto comma, lettera *d-quater)*, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633

Il soggetto che acquista biometano dal produttore e lo rivende integralmente a un altro operatore, senza consumare personalmente il prodotto oggetto di quel singolo approvvigionamento, assume per tale acquisto la qualifica di soggetto passivo rivenditore. Le fatture del produttore devono quindi essere emesse senza addebito dell'IVA e l'imposta è assolta dal cessionario mediante *reverse charge*, anche se l'acquirente svolge ordinariamente un'attività diversa dalla commercializzazione di gas.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 7-*bis*, comma 3, lettera *a)*, 8, primo comma, lettera *c)*, 17, sesto comma, lettera *d-quater)*, e comma 8.
- Direttiva 2006/112/CE, articoli 38 e 39.

- D.L. 30 aprile 2024, n. 63, articolo 5-*bis*, comma 2, convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.
- Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 15 settembre 2022, n. 340.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 54/E del 23 dicembre 2004.
- Principio di diritto Agenzia delle Entrate n. 2 del 12 agosto 2024.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 59 del 31 ottobre 2018.
- Direttiva (UE) 2022/890 del Consiglio del 3 giugno 2022; D.L. 21 giugno 2022, n. 73, articolo 22, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

Legge di Bilancio 2027, parte dalla Camera la corsa all'approvazione: Le principali novità fiscali della Manovra

Legge di Bilancio 2027: parte dalla Camera l'iter parlamentare del DDL A.C. n. 3174. Tra le principali novità fiscali: ampliamento del regime forfetario, modifiche alla cedolare secca, proroga dei bonus edilizi al 50% e al 36%, nuovi limiti alle compensazioni, incentivi per la digitalizzazione delle imprese e maggiori risorse per la ZES unica. Previsti anche interventi su IRPEF, agevolazioni prima casa, assegnazione

agevolata dei beni ai soci, tassazione dei redditi finanziari e lavoro dipendente. Il quadro delle misure, con riferimenti normativi, testo del DDL e relazioni parlamentari.

Manovra 2027: il testo bollinato e la relazione tecnica del DdL Bilancio | Il disegno di legge di Bilancio 2027 presentato alla Camera dei deputati

Pubblichiamo in il testo bollinato del disegno di legge di Bilancio 2027-2029, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 28 ottobre 2026, unitamente alla relazione tecnica che accompagna il provvedimento.

La documentazione consente una prima analisi puntuale delle disposizioni della manovra, con particolare riferimento alle novità in materia fiscale, alle agevolazioni per famiglie e imprese e agli effetti finanziari delle misure proposte, in vista dell’esame parlamentare.

Su Finanza & Fisco è già disponibile un primo approfondimento dedicato alla proroga dei bonus edilizi per il 2027, con l’analisi dell’articolo 4 del DdL, dei nuovi riferimenti normativi del Testo unico delle imposte sui redditi e una tabella comparativa delle aliquote.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 16 del 2026

In questo numero:
– Speciale – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

– Il n. 16/2026 di Finanza & Fisco è dedicato ai chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sui rapporti tra debiti fiscali e procedure di sovraindebitamento disciplinate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

– Al centro del fascicolo la Parte II della circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026, nella sua versione definitiva dopo la consultazione pubblica: un documento che affronta la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata e l’esdebitazione, con particolare attenzione alla posizione dell’Amministrazione finanziaria quale creditore. Ad accompagnare la circolare, l’approfondimento di Enrico Molteni mette a fuoco il dato di maggiore interesse operativo per il professionista: procedure diverse comportano regole diverse nel rapporto con il Fisco. Nella ristrutturazione del consumatore l’Erario non vota; nel concordato minore entrano in gioco maggioranze, silenzio e cram down; nell’esdebitazione diventano centrali la natura dei debiti residui e la condotta che ha determinato l’indebitamento.

Bonus edilizi 2027, confermate le detrazioni del 50% e del 36%: la Manovra 2027 “riscrive” le agevolazioni nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi

Il disegno di legge di Bilancio 2027, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2026, interviene sulla disciplina delle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, confermando anche per il prossimo anno le aliquote maggiorate già applicabili nel biennio 2025-2026.

L’articolo 4 del provvedimento, rubricato «Detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico e misure in materia di elettrodomestici», prevede, per le spese sostenute nel 2027, il mantenimento della detrazione del 50 per cento per gli interventi sull’abitazione principale effettuati dai proprietari o dai titolari di un diritto reale di godimento e del 36 per cento negli altri casi ammessi all’agevolazione.

Viene così evitata, limitatamente al 2027, la riduzione delle aliquote rispettivamente al 36 e al 30 per cento, già disposta dalla legislazione vigente.

La novità presenta, tuttavia, un ulteriore profilo di interesse sul piano sistematico. Il DdL interviene direttamente sul nuovo Testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2027, sostituendo la disciplina transitoria delle agevolazioni edilizie con tre nuove disposizioni.

Pensioni di novembre 2026: pagamento dal 2 novembre | Sul rateo di novembre l’INPS applicherà anche i conguagli fiscali risultanti dai modelli 730/2026

Le pensioni di novembre 2026 saranno accreditate con valuta lunedì 2 novembre, primo giorno bancabile del mese. Sul rateo di novembre l’INPS applicherà anche i conguagli fiscali risultanti dai modelli 730/2026. Intanto l’Istituto annuncia che dal 2027 estenderà gradualmente ai pensionati l’uso di SEND, la piattaforma nazionale per le notifiche digitali degli atti della Pubblica Amministrazione.

Testi unici fiscali: il

correttivo arriva in Parlamento

Trasmesso alla Camera l’Atto del Governo n. 451. Le relazioni chiariscono che gli interventi su fringe benefit, ISA, cooperative compliance e accertamento hanno natura prevalentemente ricognitiva e di coordinamento.

Lo schema di decreto legislativo, recante lo «Schema di decreto legislativo recante interventi di coordinamento e correttivi di disposizioni emanate in attuazione della delega fiscale» è stato trasmesso alla Camera il 28 ottobre 2026 e registrato come Atto del Governo n. 451.

Il confronto con la precedente bozza conferma integralmente l’impianto già illustrato in precedenti interventi: non risultano modifiche alle disposizioni contenute nei tre articoli dello schema.

Restano quindi ferme tutte le disposizioni di maggiore interesse già segnalate.

Nel Testo unico delle imposte sui redditi viene confermata la riscrittura della disciplina dei fringe benefit prevista dall’articolo 53, comma 4: soglia ordinaria di 258,23 euro e, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, limite di 1.000 euro, elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli, comprendendo anche determinati rimborsi per utenze domestiche, locazione dell’abitazione principale e interessi sul relativo mutuo.

Confermato anche l’intervento sugli interessi passivi delle società immobiliari

Sul fronte degli ISA, rimangono le due ulteriori fasce previste dall’articolo 92 del Testo unico degli adempimenti e accertamento: riduzione del 30 per cento per i contribuenti

con livello di affidabilità fiscale almeno pari a 6 ma inferiore a 8 e del 35 per cento per quelli con livello almeno pari a 1 ma inferiore a 6.

Nessun cambiamento anche per la cooperative compliance. Lo schema conferma la nuova formulazione dell'articolo 150 del Testo unico degli adempimenti e accertamento, con la disciplina applicabile ai soggetti ammessi al regime, o che abbiano presentato istanza di adesione, anteriormente al 18 gennaio 2024.

Restano inoltre gli interventi sulla maggiorazione degli ammortamenti e dei canoni di leasing, sull'utilizzo delle presunzioni semplici nell'accertamento, sulla riduzione a un terzo della sanzione in caso di tempestivo pagamento nella specifica fattispecie prevista dal Testo unico registro e il coordinamento della disciplina ISA relativa a società e associazioni professionali contenuto nel D.Lgs. n. 148/2026.

La documentazione trasmessa alle Camere inquadra l'operazione prevalentemente come intervento di coordinamento, manutenzione e ricognizione normativa: correzione di refusi e richiami inesatti, eliminazione dei disallineamenti tra le nuove fonti e raccordo sistematico tra i diversi Testi unici.

Dopo i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, il provvedimento dovrà tornare al Consiglio dei ministri per l'approvazione definitiva.

Ddl di Bilancio 2027: via

libera del Consiglio dei ministri alla Manovra 2027

IRPEF, regime forfettario, agevolazioni fiscali, lavoro, famiglie e imprese: le principali misure annunciate dalla premier nella conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 28 ottobre 2026, ha approvato il disegno di legge di Bilancio 2027. La manovra, secondo quanto illustrato dalla presidente del Consiglio nella conferenza stampa successiva alla riunione, ha un valore complessivo di circa 26 miliardi di euro, di cui circa 9 miliardi destinati alla conferma di misure già introdotte e in scadenza alla fine del 2026.

Caro gasolio: istituito il codice tributo per compensare il credito d’imposta delle imprese di trasporto

Con la risoluzione n. 40/E del 26 ottobre 2026, l’Agenzia delle entrate rende operativo l’utilizzo in F24 dell’agevolazione. Il recente D.L. n. 193/2026 ha rafforzato il finanziamento della misura e previsto un ulteriore periodo agevolato, con scadenza della compensazione al 31 dicembre 2027.

Concordato Preventivo Biennale (CPB). Ravvedimento “speciale” 2020-2023 con opzione dal 1° gennaio al 15 marzo 2027

Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 ottobre 2026, prot. n. 296141/2026, firmato dal direttore Vincenzo Carbone, sono state definite le disposizioni attuative della misura, introdotta dall’articolo 29 del D.Lgs n. 148/2026, e stabiliti i tempi per l’opzione che potrà essere formalizzata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027.

Il ravvedimento consente di regolarizzare una o più annualità a scelta, versando un’imposta sostitutiva. Per agevolare il calcolo delle imposte dovute per ciascun anno dal 2020 al 2023, l’Agenzia ha reso già disponibili nel Cassetto fiscale dei contribuenti e dei loro intermediari delegati tutti gli elementi e i dati rilevanti desunti dalle dichiarazioni presentate fino al 12 agosto 2026.

Concordato preventivo

biennale 2026-2027: ISA differenti consentono l’adesione del professionista anche senza quella dell’associazione

Per il concordato preventivo biennale 2026-2027, il professionista che dichiara redditi di lavoro autonomo in forma individuale e partecipa contemporaneamente a un’associazione professionale non incorre nella causa di esclusione prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera b-quinquies), del D.Lgs. n. 13/2024 se le rispettive attività economiche sono riconducibili a ISA differenti: nel caso esaminato, il notaio che applica l’ISA DK01U può aderire individualmente anche senza l’adesione dell’associazione che esercita attività di supporto alle esecuzioni immobiliari, soggetta all’ISA DK30U. La soluzione, applicabile dal biennio 2026-2027 per effetto dell’articolo 28 del D.Lgs. n. 148/2026, presuppone la corretta classificazione ATECO e ISA e il mantenimento di attività riferibili a indici differenti, senza pregiudicare la verifica degli altri requisiti di accesso e delle ulteriori cause ostative.

Rinnovo CPB, opzione per il ravvedimento “speciale” entro

il 15 marzo 2027

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 ottobre 2026, prot. n. 296141/2026, sono state definite le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione del regime di ravvedimento previsto dall’articolo 29 del Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 148, relativamente ai periodi d’imposta dal 2020 al 2023.

Il provvedimento dà attuazione al comma 18 del citato articolo 29, che demanda all’Agenzia delle entrate la disciplina delle modalità operative per l’adesione al particolare istituto, collegato al rinnovo del concordato preventivo biennale (CPB) per gli anni 2026 e 2027.

Il ravvedimento consente ai contribuenti interessati di beneficiare, per una o più annualità comprese tra il 2020 e il 2023, degli effetti previsti dalla disciplina speciale mediante il pagamento di imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, ove dovuta.

L’opzione è esercitata separatamente per ciascuna annualità e non richiede una specifica comunicazione distinta dal versamento: è infatti la presentazione del modello F24, relativo al pagamento dell’importo in unica soluzione oppure della prima rata, a manifestare la volontà di avvalersi del regime. (Cfr. art. 29, commi 1 e 11 del D.Lgs. n. 148/2026 e §§ 3.1 e 4.1 del provvedimento).

Ravvedimento operoso e cumulo

giuridico delle sanzioni: istituiti i codici tributo per il versamento della sanzione unica

Con la risoluzione n. 38/E del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle entrate istituisce i codici tributo per consentire il versamento, mediante i modelli F24, della sanzione unica determinata applicando il cumulo giuridico in sede di ravvedimento operoso. Con l’istituzione dei nuovi codici tributo, l’Agenzia rende operativa, anche sul piano dei versamenti, la possibilità di applicare il cumulo giuridico delle sanzioni in sede di ravvedimento operoso, introdotta dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87.

La novità assume particolare importanza perché consente al contribuente, in presenza di una pluralità di violazioni tra loro riconducibili alle fattispecie di concorso o progressione previste dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997, di beneficiare congiuntamente di due meccanismi di attenuazione del carico sanzionatorio: la determinazione di una sanzione unica secondo le regole del cumulo giuridico e l’applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 15 del 2026

In questo numero:

– Speciale – Concordato preventivo biennale 2026-2027 –

Ultimo check prima del 2 novembre: non basta guardare alla proposta

Il n. 15/2026 di Finanza & Fisco è interamente dedicato al Concordato preventivo biennale 2026-2027 e arriva nella fase decisiva che precede il termine del 2 novembre per l'adesione dei contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Al centro del fascicolo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8/E del 6 ottobre 2026, il nuovo documento sistematico sul CPB che recepisce le modifiche del "Decreto Omnibus" e sostituisce i precedenti documenti di prassi sull'argomento.

Ma il numero va oltre la semplice pubblicazione della circolare: apre con un approfondimento operativo dedicato alle verifiche che professionisti e contribuenti devono effettuare prima della scelta finale. Perché il confronto tra il reddito proposto dall'Agenzia e quello atteso non è sufficiente: il CPB vincola per due periodi d'imposta e richiede di verificare requisiti, cause di esclusione, correttezza dei dati dichiarati e possibile evoluzione dell'attività fino al 2027.

Le novità del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: in versione

definitiva la Parte II della circolare dell’Agenzia

Pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la Parte II della circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026 dedicata agli istituti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) che presentano profili di interesse per l’Amministrazione finanziaria.

Il documento di prassi, disponibile in veste definitiva, recepisce i contributi pervenuti dagli operatori nell’ambito della consultazione pubblica avviata il 26 giugno e conclusasi il 24 luglio 2026.

In particolare, la circolare esamina il sovraindebitamento e l’esdebitazione, con riguardo alle disposizioni di carattere generale (artt. 65-66), alla ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73), al concordato minore (artt. 74-83), alla liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277) e all’esdebitazione (artt. 278-283).

(Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 21 ottobre 2026)

Concordato preventivo biennale 2026-2027, ultimo check prima del 2 novembre:

non basta guardare alla proposta

Circolare n. 8/E, Faq del 13 ottobre 2026 e istruzioni aggiornate il 15 ottobre completano il quadro per la scelta finale

Prima dell’accettazione vanno verificati requisiti, cause di esclusione, dati ISA-CPB e modalità di trasmissione. Ma la valutazione deve guardare anche al biennio: variazioni dell’attività, crescita dei ricavi e modifiche della compagine sociale possono incidere sulla permanenza nel concordato e sui benefici del rinnovo

Mancano ormai pochi giorni alla scadenza per aderire al Concordato preventivo biennale relativo ai periodi d’imposta 2026 e 2027. Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il termine, normativamente fissato al 31 ottobre 2026, scade effettivamente il prossimo 2 novembre, cadendo il 31 ottobre di sabato (cfr. cir. Agenzia delle entrate 6 ottobre 2026, n. 8/E, par. 1.18, nota 108).

In vista degli ultimi adempimenti, la pubblicazione della circolare n. 8/E del 2026 assume quindi una funzione che va oltre quella di semplice ricognizione della disciplina. Il documento, che sostituisce le precedenti circolari sul CPB, permette di ricostruire in modo unitario regole di accesso, cause di esclusione e cessazione, effetti dell’adesione, rinnovo, determinazione degli acconti, imposta sostitutiva, controlli e modalità di trasmissione.

Ma il quadro operativo si è ulteriormente completato dopo la circolare. Il 13 ottobre l’Agenzia ha pubblicato tre nuove Fag in materia di cause di cessazione e rinnovo e, il 15 ottobre, sono state aggiornate le istruzioni al modello CPB 2026-2027 per recepire le modifiche introdotte dall’articolo 28 del

D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, con particolare riguardo ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione. È bene precisare che l'intervento del 15 ottobre riguarda l'aggiornamento delle istruzioni: non si tratta dell'approvazione ex novo del modello, già disciplinato dal precedente provvedimento dell'Agenzia (cfr. motivazione aggiornamento istruzioni CPB 2026-2027 del 15 ottobre 2026).

Pensioni degli autonomi e nuovi accertamenti: quando il maggior debito contributivo può "bloccare la pensione"

Con una "notizia" pubblicata il 19 ottobre 2026, dal titolo "Indicazioni per i lavoratori autonomi", l'Inps richiama l'attenzione sugli effetti che nuovi accertamenti contributivi o fiscali possono produrre su una pensione già in erogazione.

La comunicazione dell'Istituto previdenziale si apre con un'affermazione dal tono particolarmente perentorio: "L'accertamento dell'INPS o dell'Agenzia delle Entrate può bloccare la pensione".

L'Inps chiarisce quindi che, qualora da un successivo accertamento emerga un ricalcolo dei contributi determinanti ai fini del diritto al trattamento pensionistico, la prosecuzione dell'erogazione può essere subordinata al versamento dell'importo dovuto, da effettuare in unica soluzione entro 30 giorni. In mancanza del pagamento, il provvedimento di concessione della pensione può essere annullato con effetto dalla decorrenza originaria, con

conseguente recupero delle somme già erogate.

La “notizia” non introduce, tuttavia, una nuova regola. L’inps richiama espressamente il messaggio 2 ottobre 2026, n. 3113, con il quale erano state fornite articolate indicazioni operative sulla decorrenza delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Testi unici fiscali, nuovo correttivo: coordinamenti, refusi e correzioni prima della piena operatività

Dalla disciplina dei fringe benefit ai nuovi interventi su ISA e cooperative compliance: lo schema approvato il 13 ottobre 2026 completa il coordinamento tra i Testi unici e corregge anche i decreti legislativi n. 141, n. 147 e n. 148 del 2026

Testi unici fiscali, nuovo correttivo: dalle modifiche sui fringe benefit alle nuove regole ISA e sulla cooperative compliance.

Il Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2026 ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo diretto a completare il coordinamento dei Testi unici emanati nell’ambito della riforma fiscale.

Si tratta, dunque, di un testo non ancora definitivo, destinato a proseguire il proprio iter con l’acquisizione dei pareri parlamentari previsti prima dell’approvazione finale. Le disposizioni illustrate devono pertanto essere considerate

nella formulazione risultante dallo schema in bozza, peraltro, approvato in via preliminare, e potranno subire modifiche nel prosieguo del procedimento.

La struttura provvedimento: l'articolo 1 concentra gli interventi sui diversi Testi unici; l'articolo 2 corregge alcune disposizioni contenute nei decreti legislativi n. 141, n. 147 e n. 148 del 2026; l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore. Nelle stesse premesse dello schema viene espressamente richiamata la necessità di introdurre disposizioni di coordinamento normativo nei Testi unici emanati in attuazione della delega fiscale.

La parte prevalente dell'intervento è costituita da modifiche di manutenzione normativa: correzione di rinvii, sostituzione di numeri di articoli e commi, inserimento di sottorubriche, eliminazione di riferimenti ormai superati e raccordo tra le diverse fonti confluite nei Testi unici.

TrovaTU (Mef): online l'applicazione per (ri)trovare le norme fiscali nei nuovi Testi unici 2027

Online TrovaTU, l'applicazione del MEF per individuare la nuova collocazione delle disposizioni tributarie negli **otto Testi unici efficaci dal 1° gennaio 2027**.

Il servizio consente di ricercare le concordanze normative e confrontare i testi. Intanto prosegue il lavoro di coordinamento legislativo: dopo il **D.Lgs. n. 148/2026**, il

Governo ha approvato in esame preliminare **un nuovo decreto correttivo**.

Lo strumento, accessibile dal portale del Dipartimento delle Finanze, si inserisce nel processo di riordino della legislazione tributaria previsto dall'articolo 21 della **legge 9 agosto 2023, n. 111** (*legge delega per la riforma fiscale*), finalizzato alla sistematizzazione e al coordinamento delle disposizioni vigenti.

Scegli Finanza & Fisco
come fonte preferita su Google

Come funziona TrovaTU: ricerca delle norme e confronto tra vecchi e nuovi articoli

L'applicazione permette di avviare la ricerca dagli estremi della disposizione tributaria di interesse e di risalire alla corrispondente collocazione nei nuovi Testi unici.

Una volta individuata la corrispondenza, è possibile consultare separatamente il testo attualmente vigente e quello destinato ad avere efficacia dal 1° gennaio 2027, oppure utilizzare la funzione di visualizzazione dei testi a fronte.

Quest'ultima funzionalità assume consente infatti di verificare se il riordino abbia comportato soltanto una diversa numerazione o sistemazione della disposizione, oppure anche variazioni nella formulazione normativa, la cui effettiva portata deve essere valutata attraverso l'esame delle disposizioni interessate.

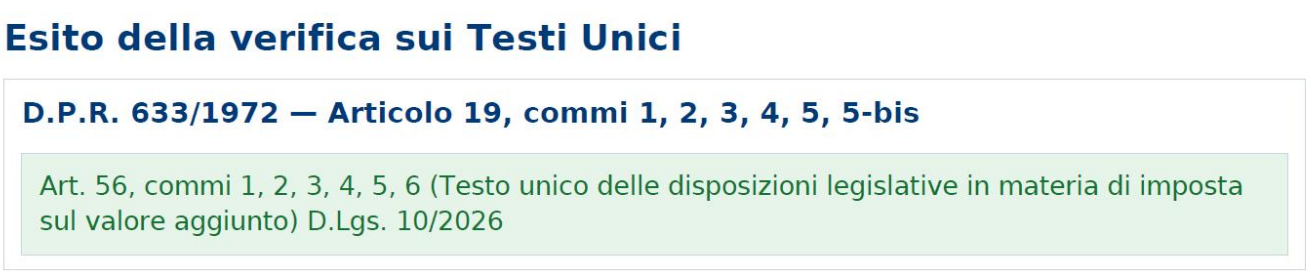
Un esempio pratico: dall’articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972 all’articolo 56 del nuovo Testo unico IVA

Per comprendere il funzionamento di TrovaTU, si consideri la **disciplina della detrazione IVA**, attualmente contenuta nell’articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Inserendo nell’applicazione ministeriale gli estremi della disposizione, la ricerca restituisce la corrispondenza tra i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 5-*bis* dell’articolo 19 e i commi da 1 a 6 dell’articolo 56 del D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, recante il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, efficace dal 1° gennaio 2027.

Individuata la nuova collocazione normativa, la funzione “*testo a fronte*” consente di confrontare la formulazione attualmente vigente con quella prevista dal nuovo Testo unico.

Il confronto assume particolare interesse anche alla luce dell’articolo 12 del **D.Lgs. n. 148/2026**, che ha modificato la disciplina dei termini per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA, intervenendo sia sull’articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972 **sia sul corrispondente articolo 56 del nuovo Testo unico**.



L'esempio evidenzia l'utilità operativa di TrovaTU: individuare il nuovo riferimento legislativo e agevolare la verifica del contenuto della disposizione.

Un ulteriore esempio è offerto dalle disposizioni del vigente TUIR (D.P.R. n. 917/1986), ricollocate nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117. In particolare, la disciplina delle **detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio**, attualmente contenuta nell'articolo 16-bis del TUIR, confluisce nell'articolo 17 del nuovo Testo unico, efficace dal 1° gennaio 2027.



Concordanze normative: cosa significa se TrovaTU non trova una corrispondenza

Nei risultati della ricerca, l'applicativo segnala in verde la concordanza individuata tra la disposizione originaria e quella contenuta nei nuovi Testi unici.

Qualora compaia il messaggio "*Nessuna corrispondenza trovata nei Testi Unico*", significa che il sistema non ha rilevato un abbinamento per l'articolo o il comma oggetto della ricerca.

L'assenza di corrispondenza non deve tuttavia essere automaticamente interpretata come indicazione dell'abrogazione della disposizione, né costituisce, da sola, conferma della sua perdurante efficacia. La relativa verifica richiede l'esame delle fonti normative e delle disposizioni di abrogazione, coordinamento e decorrenza.

Occorre inoltre considerare che TrovaTU non costituisce una banca dati normativa autonoma: si tratta di uno strumento di consultazione che utilizza la banca dati Normattiva per ricostruire le concordanze. I risultati hanno funzione di ausilio alla ricerca e non sostituiscono la verifica dei testi normativi ufficiali pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Testi unici tributari 2027: il quadro normativo è ancora in fase di assestamento

La disponibilità di TrovaTU assume particolare importanza anche in considerazione del fatto che il processo di coordinamento e perfezionamento degli otto Testi unici tributari **non può ancora considerarsi concluso**.

Il riordino delle disposizioni fiscali è stato infatti accompagnato da successivi interventi integrativi e correttivi, diretti sia ad aggiornare e coordinare la

disciplina sostanziale, sia ad assicurare la corretta trasposizione delle norme nei nuovi testi.

Tra questi si segnala il **decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 (c.d. "Correttivo *Omnibus*")**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, Supplemento Ordinario n. 30/L, ed entrato in vigore il 12 agosto 2026, ferme restando le specifiche decorrenze previste dalle singole disposizioni. Il provvedimento ha introdotto numerose modifiche alla normativa tributaria, intervenendo anche sulle corrispondenti disposizioni dei nuovi Testi unici, per assicurare il coordinamento tra la disciplina attualmente applicabile e quella destinata a operare dal 1° gennaio 2027.

Il percorso di affinamento è tuttora in corso. Da ultimo, il **Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2026**, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato in esame preliminare **un ulteriore schema di decreto legislativo**, adottato nell'ambito della delega per gli interventi integrativi e correttivi prevista dall'articolo 1, comma 6, della **legge n. 111/2023**.

Il nuovo intervento interessa gli otto Testi unici tributari e riguarda, in particolare, l'aggiornamento dei rinvii normativi, la rettifica di errori materiali, il completamento del trasferimento delle disposizioni vigenti e il corretto inserimento di modifiche già introdotte nell'ordinamento.

Sono inoltre previsti interventi di coordinamento relativi ai decreti legislativi 5 agosto 2026, n. 141, e 7 agosto 2026, n. 148.

Trattandosi di un'approvazione preliminare, le modifiche prospettate non costituiscono ancora disposizioni definitivamente adottate.

In questo contesto, TrovaTU rappresenta un utile strumento

di orientamento, ma le concordanze individuate devono essere considerate alla luce del progressivo aggiornamento del quadro legislativo. La ricerca della nuova collocazione di una disposizione non esaurisce, pertanto, la verifica della disciplina applicabile, che richiede di considerare anche gli eventuali interventi correttivi sopravvenuti, le disposizioni transitorie e le rispettive decorrenze

Uno strumento operativo per commercialisti, tributaristi e imprese

L'utilità di TrovaTU emerge soprattutto nell'attività di aggiornamento dei riferimenti legislativi utilizzati nella consulenza fiscale, nella predisposizione di pareri, atti, documenti contrattuali e procedure amministrative.

L'individuazione delle concordanze permette di affrontare il passaggio al nuovo assetto normativo distinguendo la ricollocazione delle disposizioni dagli eventuali interventi di coordinamento o modifica dei relativi contenuti.

TrovaTU MEF: accesso diretto all'applicazione ufficiale

Il servizio è consultabile *online* all'indirizzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

Accedi a TrovaTU – Trova Testi Unici

https://trovatu.finanze.gov.it/app/cerca

Aggiornamento del 19 ottobre 2026

Comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2026

Fisco più semplice: arriva TrovaTU, il motore di ricerca dei nuovi Testi Unici

Oltre 4.700 disposizioni tributarie, oggi distribuite in più di 440 provvedimenti legislativi sono state raccolte in 8 T.U.

*È online **TrovaTU** – Trova Testi Unici (**www.trovatu.finanze.gov.it**), il nuovo motore di ricerca del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) che consente a cittadini, professionisti e imprese di individuare con un semplice clic la collocazione delle disposizioni tributarie nei nuovi Testi Unici, verificare eventuali abrogazioni e modifiche e visualizzare testi a fronte per confrontare la formulazione originaria con quella risultante dal riordino normativo. È stato realizzato dal MEF in collaborazione con il partner tecnologico Sogei, con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri – DAGL e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – IPZS, nell'ambito del progetto Normattiva.*

*Con **TrovaTU** l'attuazione della riforma fiscale si accompagna a uno strumento concreto per facilitare la consultazione delle norme e aiutare cittadini, professionisti e imprese a orientarsi nel nuovo assetto della legislazione tributaria.*

Oltre 4.700 disposizioni tributarie, oggi distribuite in più di 440 provvedimenti legislativi, sono state raccolte in 8 Testi Unici. Un riordino previsto dalla riforma fiscale per superare la frammentazione delle fonti e rendere la normativa più chiara, organica e accessibile.

Gli 8 Testi Unici che avranno efficacia dal 1° gennaio 2027 sono:

- *Sanzioni tributarie amministrative e penali (decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173);*
- *Tributi erariali minori (decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174);*
- *Giustizia tributaria (decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175);*
- *Versamenti e riscossione (decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33);*
- *Disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123);*
- *Disposizioni legislative in materia di IVA (decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10);*
- *Disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi (decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117);*
- *Disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento (decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141).*

(Così, comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2026)

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 13/14 del 2026

In questo numero:

Speciale – Il Decreto “Correttivo Omnibus”

– Il numero doppio 13-14/2026 di Finanza & Fisco è dedicato al D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, che interviene in modo trasversale sulla Riforma fiscale con modifiche in materia di redditi, IVA, successioni e donazioni, accertamento, concordato preventivo biennale, adempimento collaborativo, fiscalità internazionale, Terzo settore, accise e sanzioni.

– Il settimanale propone una guida normativa articolo per articolo, affiancata dal testo integrale del decreto coordinato con le disposizioni richiamate o modificate, per consentire al professionista di ricostruire in un unico documento disciplina previgente, modifica e conseguenze operative.

Il D.Lgs. n. 148/2026 non modifica un singolo istituto: rimette mano a una parte significativa della riforma fiscale, intervenendo su regole che professionisti e imprese stanno già applicando.
Dal fringe benefit delle auto aziendali al reddito d’impresa, dall’antieconomicità alle società a ristretta base, dal CPB al ravvedimento 2020-2023, fino alla detrazione IVA e al Tax Control Framework: il n. 13-14/2026 raccoglie in un unico numero le nuove regole, le decorrenze e i raccordi normativi da conoscere per applicare correttamente il correttivo.
Una guida costruita per evitare la consultazione frammentaria delle singole modifiche: analisi articolo per articolo e testo normativo coordinato nello stesso numero.

Rottamazione-quinquies degli

enti territoriali. Da oggi è possibile richiedere online il prospetto informativo. Domande di adesione dal 16 ottobre

Entra nel vivo la Rottamazione-quinquies delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di Comuni, Regioni e altri enti locali. Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet il servizio che consente di individuare i debiti che possono essere "rottamati" e le modalità per presentare la domanda di adesione.

Gestione Separata Inps, debutta la "Domanda Rimborso Unico": stop ai precedenti canali

L'Inps accentra in un unico punto di accesso le richieste di restituzione dei contributi versati indebitamente. In prima applicazione il servizio riguarda liberi professionisti, committenti e lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata. La procedura sarà progressivamente estesa alle altre gestioni previdenziali

Con il **messaggio 13 ottobre 2026, n. 3247**, l'Inps dà avvio

alla nuova procedura di "*rimborso unico*" delle somme indebitamente versate, realizzando un unico punto di accesso destinato, a regime, alla gestione delle domande di rimborso relative a tutte le gestioni previdenziali dell'Istituto, anche nei casi in cui l'indebito emerga a seguito di un accertamento.

In questa prima fase, tuttavia, **la funzionalità è operativa esclusivamente per la Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995** e consente di presentare le domande relative alle somme risultanti disponibili presso tale gestione (*cfr.* **messaggio Inps n. 3247/2026**, Premessa e § 1.1).

La novità non riguarda soltanto il canale informatico. Con l'attivazione del servizio **vengono infatti superate le precedenti modalità di trasmissione**, differenziate a seconda che il richiedente fosse committente, libero professionista o lavoratore parasubordinato. Le domande devono ora transitare attraverso la nuova funzionalità "*Domanda Rimborso Unico*" disponibile nel ***Cassetto previdenziale del contribuente*** (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, § 1).

Chi può chiedere il rimborso

Possono accedere al nuovo servizio i titolari di posizione contributiva presso la Gestione Separata.

Il messaggio individua, in particolare, quattro fattispecie:

- i contribuenti autonomi che producono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del TUIR;
- i committenti, limitatamente alla quota contributiva a loro carico – pari a due terzi del contributo – in

caso di superamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile;
- i committenti, per ulteriori ipotesi di indebito, quali versamenti duplicati, applicazione di aliquote non corrette, errori di versamento o fattispecie analoghe;
- i lavoratori parasubordinati, per la quota a loro carico – pari a un terzo del contributo – quando l'indebito deriva dal superamento del massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, *Premessa*).

Il servizio può essere utilizzato direttamente dall'interessato oppure dagli intermediari abilitati ai sensi della legge n. 12 del 1979 e dagli intermediari individuati come "di fiducia" dal contribuente (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, *Premessa)*.

Accesso dal Cassetto previdenziale

La domanda si presenta attraverso il "***Cassetto previdenziale del contribuente***", autenticandosi con SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS e seguendo il percorso "*Altri Servizi*" > "*Domanda Rimborso Unico*".

Attraverso il nuovo ambiente il contribuente o l'intermediario può compilare e trasmettere una nuova istanza, consultare le richieste già presentate, riprendere quelle salvate in bozza e verificarne lo stato di lavorazione.

Nella pagina iniziale sono inoltre disponibili gli aggiornamenti amministrativi e procedurali relativi a rimborsi ed eccedenze, i contatti INPS per segnalare anomalie o malfunzionamenti e il Manuale utente per la

corretta compilazione della domanda (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, § 1).

Tre categorie di utenti e tre macro-causali

Nella fase iniziale la procedura distingue tre tipologie di utenti: professionisti, committenti e lavoratori parasubordinati.

Le macro-causali selezionabili sono:

- "*Gestione Separata – Committenti per superamento del massimale*";
- "*Gestione Separata – Parasubordinati*";
- "*Altro*".

La procedura riconosce automaticamente la tipologia dell'utente e configura di conseguenza la domanda. Sono previsti controlli di coerenza: ad esempio, viene segnalata l'anomalia qualora un soggetto acceda come parasubordinato senza che risultino contributi nella Gestione Separata oppure come committente per superamento del massimale senza somme disponibili da restituire (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, § 1.1).

La causale "*Altro*" assume carattere residuale e riguarda le richieste non collegate al superamento del massimale. Il messaggio richiama, a titolo esemplificativo, il committente che intenda recuperare somme versate sulla base di un'aliquota non corretta e il libero professionista che richieda il rimborso delle eccedenze risultanti dalla dichiarazione dei redditi (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, § 1.1).

Quattro tipologie di rimborso

Il sistema contempla, nella prima fase applicativa, quattro principali tipologie di rimborso:

- versamento errato;
- credito risultante dalla dichiarazione dei redditi e non utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui il rimborso si riferisce;
- superamento del massimale annuo;
- contribuzione dovuta a un'altra Cassa professionale (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, § 1.1).

Il richiamo al credito derivante dalla dichiarazione dei redditi è particolarmente importante per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, **perché consente di ricondurre anche tale fattispecie al nuovo canale unitario una volta decorso il termine indicato dall'Inps per l'utilizzo in compensazione**.

Superamento del massimale: la nuova procedura completa il percorso avviato nel 2025

Una attenzione particolare è riservata alle eccedenze determinate dal superamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

Il nuovo servizio si raccorda direttamente con il **messaggio Inps 19 maggio 2025, n. 1561**, con il quale l'Istituto aveva introdotto una procedura di comunicazione ai lavoratori parasubordinati che, sulla base dei compensi denunciati dai committenti mediante flussi *UniEmens*, risultavano avere

raggiunto il massimale annuale.

La comunicazione inviata tramite MyINPS invita il lavoratore a informare i committenti affinché sui compensi successivi al raggiungimento del limite non venga più applicata la contribuzione alla Gestione Separata. Qualora siano già stati effettuati versamenti eccedenti, il messaggio n. 1561/2025 prevedeva che, nell'anno successivo e dopo i controlli dell'Istituto sui compensi imponibili e sulle aliquote applicate, le somme fossero messe a disposizione per la successiva richiesta di rimborso.

Il **messaggio n. 3247 del 2026** completa ora tale meccanismo individuando nel nuovo servizio il canale attraverso il quale chiedere materialmente la restituzione.

Una volta concluse le verifiche, l'INPS comunica l'eventuale contribuzione indebitamente versata sia al lavoratore sia, per la quota di competenza, ai singoli committenti.

Ciascun committente può richiedere, per ogni parasubordinato interessato, il rimborso della propria quota eccedente, selezionando la causale "*Gestione Separata – Committenti per superamento del massimale*".

Il lavoratore parasubordinato può invece chiedere in un'unica istanza il rimborso complessivo delle quote a proprio carico versate dai diversi committenti oltre il massimale (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, § 1.1).

Non basta avere versato oltre il massimale: occorre che le somme risultino disponibili

Il funzionamento della nuova procedura evidenzia un profilo operativo da non trascurare.

Per le richieste connesse al superamento del massimale, la domanda presuppone che l'Istituto abbia già completato le verifiche e che le somme risultino effettivamente disponibili nella procedura. Lo conferma il controllo automatico previsto per il committente: se questi tenta di accedere alla relativa causale senza che siano presenti somme rimborsabili, il sistema segnala l'incongruenza (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, § 1.1).

Il superamento del massimale costituisce quindi il presupposto dell'indebito, ma la concreta attivazione della domanda segue la ricostruzione e la messa a disposizione delle somme da parte dell'INPS.

Un unico accesso destinato a diventare la regola

Il **messaggio Inps n. 3247** segna, dunque, l'avvio di un progetto più ampio.

La "*Domanda Rimborso Unico*" nasce per concentrare in un solo ambiente le richieste relative alle somme contributive indebitamente versate, rendendo uniformi modalità di presentazione, informazioni disponibili e monitoraggio dello stato dell'istanza.

Per ora il perimetro operativo è limitato alla Gestione Separata; l'Inps annuncia tuttavia l'estensione progressiva della funzionalità alle altre gestioni, anche quando l'indebito derivi da attività di accertamento.

Per professionisti, committenti e parasubordinati il cambiamento è immediato: i precedenti canali separati non sono più disponibili e la gestione delle nuove istanze passa attraverso il Cassetto previdenziale e la "*Domanda Rimborso Unico*" (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, *Premessa* e § 1).

***Link* al testo del Messaggio Inps n. 3247 del 13 ottobre 2026** – OGGETTO: LAVORO – CONTRIBUTI – Gestione Separata – Somme contributive indebitamente versate – Nuova procedura "*Domanda Rimborso Unico*" – Committenti, lavoratori parasubordinati e liberi professionisti – Superamento del massimale annuo – Versamenti errati e altre eccedenze contributive – Accesso tramite *Cassetto previdenziale del contribuente* – Soppressione dei precedenti canali di trasmissione

***Link* al testo del Messaggio Inps n. 1561 del 19 maggio 2025** – OGGETTO: LAVORO – CONTRIBUTI – Gestione Separata – Lavoratori parasubordinati – Superamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile – Comunicazioni MyINPS – Contribuzione versata in eccedenza – Istanza di rimborso – Art. 2, commi 18, 26 e 31, L. 08/08/1995, n. 335

Sanzioni tributarie, la Corte EDU rompe l'argine: il processo fiscale entra nella "materia penale" e si apre la strada all'ampliamento della legge Pinto

Con la sentenza Grassucci e altri c. Italia dell'8 ottobre 2026, Strasburgo riconosce l'applicabilità della garanzia della ragionevole durata ai procedimenti tributari che

comportano sanzioni di natura sostanzialmente penale. Ai giudici nazionali il compito di rendere effettivo il rimedio Pinto.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza Grassucci e altri c. Italia dell'8 ottobre 2026 (ricorsi nn. 12952/13 e altri quattro), interviene sui confini applicativi della legge n. 89 del 2001, aprendo la strada all'ampliamento della tutela indennitaria contro l'irragionevole durata dei processi tributari nei quali vengono in rilievo sanzioni amministrative aventi natura sostanzialmente penale.

Visto di conformità, con "Vi.diCo.Web" la comunicazione preventiva diventa telematica

L'Agenzia delle entrate porta integralmente sul web la procedura che consente ai professionisti di esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 22 settembre 2026, prot. n. 259305/2026, sono state infatti definite le regole di funzionamento del nuovo servizio "Vi.diCo.Web – Visto di conformità", accessibile dall'area riservata del sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate

La novità non riguarda soltanto il canale attraverso il quale presentare la comunicazione preventiva prevista dall'articolo 21 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164. Il servizio concentra in un'unica procedura telematica anche la gestione delle successive integrazioni, variazioni e rinunce, consentendo

inoltre al professionista di seguire lo stato della pratica e verificare la propria posizione nell'elenco informatizzato dei soggetti abilitati.

A completare il quadro applicativo è ora intervenuta la Guida operativa "Vi.diCo.Web – Visto di conformità", pubblicata dall'Agenzia delle entrate nell'ottobre 2026: un documento particolarmente utile perché traduce le disposizioni del provvedimento in istruzioni operative, indicando passo per passo modalità di accesso, dati da compilare, documentazione da allegare, gestione delle strutture professionali e delle garanzie.

Il provvedimento n. 259305/2026 è adottato in attuazione dell'articolo 22 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 e dell'articolo 38, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. Esso definisce le regole e le modalità di utilizzo di "Vi.diCo.Web", attraverso il quale è possibile trasmettere telematicamente la comunicazione necessaria per esercitare la facoltà di rilascio del visto, nonché comunicare variazioni e rinuncia.

La scelta si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento dei servizi digitali avviato dal decreto Adempimenti. L'articolo 22 del D.Lgs. n. 1/2024 attribuisce infatti all'Agenzia il compito di mettere a disposizione dei contribuenti servizi digitali anche per l'effettuazione di ulteriori adempimenti e demanda a provvedimenti del Direttore la definizione delle relative regole tecniche e amministrative.

Concordato preventivo biennale 2026-2027: il nuovo vademecum dell’Agenzia delle entrate dopo il Decreto Omnibus

Con la circolare 6 ottobre 2026, n. 8/E, l’Agenzia delle entrate torna sul Concordato preventivo biennale con un documento che va ben oltre il tradizionale aggiornamento annuale.

La circolare ricostruisce, infatti, la disciplina dell’istituto come risultante dalle numerose modifiche intervenute dalla sua introduzione e, soprattutto, sostituisce le precedenti circolari dedicate al CPB, raccogliendo in un unico documento disposizioni normative, precedenti chiarimenti, risposte a interpello, FAQ, indicazioni sulla modulistica e regole operative. Sono inoltre recepite le novità introdotte nel 2026 e, in particolare, quelle recate dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, il cosiddetto Decreto Omnibus.

Pensioni dei lavoratori autonomi: quando la

regolarizzazione dei contributi non fa slittare la decorrenza

Con il messaggio 2 ottobre 2026, n. 3113, l’Inps torna sulla disciplina della decorrenza delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, fornendo nuove indicazioni sulla gestione delle domande interessate da regolarizzazioni contributive successive alla presentazione dell’istanza di pensione.

Il messaggio integra e precisa le istruzioni contenute nella circolare Inps 7 ottobre 2022, n. 110, che aveva disciplinato gli effetti sulla decorrenza pensionistica delle regolarizzazioni di omissioni contributive relative a periodi precedenti alla domanda.

Il nuovo documento interpretativo assume particolare interesse perché delimita con maggiore precisione l’ambito di applicazione della regola dello slittamento e, soprattutto, individua una serie di fattispecie nelle quali la regolarizzazione effettuata dopo la domanda non determina il differimento della decorrenza della pensione.

La raccolta 2026 delle risoluzioni dell’Agenzia

delle entrate – Periodo compreso tra il 4 febbraio e il 1° ottobre 2026

Le risoluzioni qui raccolte, pubblicate dall'Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 4 febbraio e il 24 giugno 2026, riguardano, in particolare, l'istituzione e la ridenominazione di codici tributo e causali contributo, l'utilizzo dei crediti d'imposta tramite modello F24, gli aggiornamenti dell'Archivio Comuni e Stati Esteri, nonché alcuni chiarimenti di interesse professionale in materia di Superbonus, agevolazioni fiscali, catasto e tassazione del lavoro dipendente. Infine, si pubblica la risoluzione n. 24/E del 24 giugno 2026 secondo la quale nel periodo 2026-2029, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, le svalutazioni dei crediti verso la clientela che applicano il modello delle perdite attese Ifrs 9, riferite ai crediti in stage 1 e 2, vanno ripartite in cinque anni e calcolate al netto delle rivalutazioni già contabilizzate.

Si tratta di documenti utili per professionisti, imprese, enti e intermediari chiamati ad applicare correttamente le disposizioni fiscali e a gestire gli adempimenti conseguenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziari

Le risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate –

Settembre 2026 – Aggiornamento con le risposte nn. 166-178/2026

Con la **risposta ad interpello n. 166 dell'1° settembre 2026,** l'Agenzia delle Entrate ha aperto la raccolta di settembre 2026 delle risposte ad interpello, affrontando il **trattamento IVA delle attività di accompagnamento escursionistico, divulgazione naturalistica e laboratori didattici** svolti in aree liberamente accessibili al pubblico, nonché delle visite a un'aula immersiva inserita in un percorso museale. Il chiarimento distingue nettamente le diverse prestazioni. Le visite guidate, l'accompagnamento escursionistico e le attività didattico-divulgative svolte in aree aperte al pubblico non costituiscono attività di spettacolo o intrattenimento e non richiedono, quindi, la certificazione dei corrispettivi mediante biglietteria automatizzata SIAE. Ai fini IVA, tuttavia, trattandosi di autonome prestazioni di servizi non collegate all'accesso a un luogo culturale mediante biglietto d'ingresso, i relativi corrispettivi restano assoggettati all'imposta secondo le regole ordinarie. Diversamente, la visita all'aula immersiva, in quanto inserita nel percorso museale e assimilabile alla visita di un luogo di interesse culturale, può beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 22), del D.P.R. n. 633 del 1972.

Scegli Finanza & Fisco
come fonte preferita su Google

Nella stessa giornata sono state pubblicate anche le risposte **n. 167** e **168** del 2026. Con la prima, l'Agenzia ha esaminato il **trasferimento di risorse da un Comune a un**

Consorzio pubblico nell'ambito di un accordo di cooperazione istituzionale, precisando che le somme restano fuori dal campo IVA quando l'accordo è effettivamente diretto allo svolgimento in comune di compiti di interesse pubblico, con una reale ripartizione di funzioni e responsabilità, mero ristoro dei costi sostenuti e assenza di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni. La **risposta n. 168** interviene, invece, sulla **disciplina agevolativa dei masi chiusi**, riconoscendo che la permuta di terreni di eguale estensione, autorizzata dalla competente Commissione locale e realizzata mediante il contestuale distacco e l'incorporazione di superfici equivalenti, non determina la decadenza dalle agevolazioni fruite in sede di donazione, ferma restando la conduzione diretta del maso per il periodo decennale previsto dalla disciplina.
A queste si è aggiunta la **risposta n. 169 del 3 settembre 2026**, dedicata al **credito d'imposta ZES Unica** e, in particolare, al principio di incentivazione applicabile agli investimenti realizzati nel 2026. Il chiarimento assume particolare importanza per gli **investimenti effettuati mediante *leasing***: l'Agenzia precisa che il rispetto del principio di incentivazione non richiede che il progetto sia avviato successivamente alla presentazione della comunicazione preventiva. Ai fini di tale verifica, per «*avvio*» deve intendersi il primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento. Nel caso esaminato, pertanto, il contratto di leasing stipulato nel febbraio 2026 può accedere al credito d'imposta ZES Unica, essendo stato concluso dopo l'entrata in vigore della disciplina agevolativa e ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa.
Con le successive **risposte nn. 170–173** l'Agenzia ha ampliato ulteriormente il quadro dei temi affrontati nel mese: dalla **fiscalità degli strumenti finanziari** emessi e circolanti in forma digitale alla **fusione per incorporazione di una società semplice in una fondazione iscritta al RUNTS**; dalla

disapplicazione, nell'ambito di una fusione inversa, dei limiti al **riporto delle perdite fiscali, degli interessi passivi indeducibili e delle eccedenze ACE**, fino all'**imposta sostitutiva del 15 per cento prevista per il 2026 sul trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni**.

Il nuovo aggiornamento prende avvio con la **risposta n. 174 del 16 settembre 2026**, dedicata al **Documento unico di regolarità fiscale (DURF)** e, in particolare, alla verifica del requisito secondo cui, nel triennio di riferimento, devono risultare versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. L'Agenzia amplia il perimetro delle somme rilevanti: nel calcolo possono essere comprese anche le **ritenute d'acconto applicate sugli interessi attivi** relativi a disponibilità bancarie e depositi e versate all'Erario dal sostituto d'imposta, in quanto si tratta di un prelievo tributario economicamente imputabile al contribuente.

Il chiarimento assume rilievo anche con riferimento alle **imposte pagate all'estero**. Pur non risultando materialmente registrate nel conto fiscale italiano, **l'Agenzia ritiene che possano concorrere al raggiungimento della soglia del 10 per cento fino a concorrenza del credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'articolo 165 del TUIR**. La valorizzazione di tali imposte è giustificata dalla loro capacità di esprimere, al pari degli altri versamenti considerati dalla disciplina, un indice di complessiva affidabilità fiscale del contribuente.

La **risposta n. 175 del 17 settembre 2026** affronta invece il trattamento IVA dei **servizi di *colocation*** resi mediante la messa a disposizione esclusiva di una ***private cage*** **all'interno di un *data center* situato in Italia.** Secondo l'Agenzia, quando la porzione immobiliare è specificamente individuata e concessa in uso esclusivo al cliente, essa costituisce un elemento essenziale della prestazione: **il servizio deve quindi essere qualificato, ai fini**

territoriali, come servizio relativo a un bene immobile ai sensi dell'articolo 7-*quater* del D.P.R. n. 633 del 1972. La prestazione, tuttavia, non si esaurisce nella mera disponibilità passiva dello spazio, ma comprende servizi tecnici e operativi – quali energia elettrica, climatizzazione, interconnessioni, prevenzione incendi e vigilanza – necessari al funzionamento dei *server*. Per questa ragione non trova applicazione l'esenzione prevista per le locazioni immobiliari e il servizio deve essere assoggettato a IVA con aliquota ordinaria.

Con la **risposta n. 176 del 21 settembre 2026**, l'Agenzia interviene nuovamente sul **regime del cosiddetto realizzo controllato di cui all'articolo 177, comma 2, del TUIR**. Il caso riguarda il **conferimento delle partecipazioni totalitarie in una *holding* a favore di una società semplice di nuova costituzione**. Pur rilevando che la nuova formulazione della norma non individua espressamente la natura giuridica che deve assumere la società conferitaria, l'Agenzia esclude l'applicazione del regime quando quest'ultima è una società semplice. La ragione risiede nell'assenza, per tale tipo societario, di un sistema contabile tipizzato che consenta di individuare in maniera oggettiva e documentata l'incremento di patrimonio netto generato dal conferimento, parametro sul quale continua a fondarsi la determinazione del valore di realizzo. All'operazione deve quindi applicarsi il criterio del valore normale previsto dall'articolo 9 del TUIR.

La **risposta n. 177 del 23 settembre 2026** torna sulla fiscalità internazionale e sul **trattamento convenzionale delle pensioni pubbliche**. Il caso riguarda un soggetto che trasferisce la residenza fiscale in Italia ed è contemporaneamente cittadino italiano e svizzero, titolare di una **pensione corrisposta dalla Cassa pensioni federale PUBLICA** per la precedente attività prestata presso l'amministrazione federale svizzera. L'Agenzia chiarisce che **la doppia cittadinanza non impedisce l'applicazione dell'articolo 19 della Convenzione Italia-Svizzera**: ai fini

del regime di tassazione esclusiva nello Stato da cui proviene la pensione pubblica è sufficiente che il beneficiario possieda anche la nazionalità di tale Stato. Gli emolumenti corrisposti da Cassa PUBLICA sono pertanto qualificabili come pensione pubblica e risultano imponibili esclusivamente in Svizzera.
La raccolta di settembre si completa con la **risposta n. 178 del 30 settembre 2026**, relativa agli obblighi di comunicazione delle spese sanitarie rimborsate da un ente bilaterale di categoria ai propri iscritti. L'Agenzia valorizza, nel caso concreto, il trattamento fiscale dei contributi che finanziano le prestazioni: la quota versata dal datore di lavoro concorre alla formazione del reddito fiscalmente imponibile del lavoratore, mentre quella versata dal lavoratore non è deducibile ai fini IRPEF. Non essendovi quindi alcun beneficio fiscale collegato ai contributi, le spese sanitarie successivamente rimborsate devono considerarsi comunque «rimaste a carico» del lavoratore. Ne consegue che l'ente bilaterale, nella fattispecie esaminata, non è tenuto alla comunicazione dei rimborsi prevista dall'articolo 78, comma 25-*bis*, della legge n. 413 del 1991.
La raccolta di settembre 2026, con le risposte nn. **166**–**178,** offre così un quadro particolarmente vario di chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate: dall'IVA applicabile alle attività culturali, alla cooperazione tra pubbliche amministrazioni e ai servizi di *colocation* nei *data center*; dalle agevolazioni per i masi chiusi e per gli investimenti nella ZES Unica alle regole del DURF; dalla fiscalità degli strumenti finanziari digitali e delle operazioni straordinarie al conferimento di partecipazioni in società semplici; fino alla fiscalità internazionale delle pensioni pubbliche e agli obblighi connessi ai rimborsi delle spese sanitarie.

Scegli Finanza & Fisco
come fonte preferita su Google

Di seguito si riportano, per ciascuna risposta, l'oggetto, la sintesi e il *link* al testo integrale.

Risposta n. 166 dell'01/09/2026

Visite escursionistiche e aula immersiva: niente biglietteria SIAE; IVA ordinaria per le attività autonome in aree aperte ed esenzione per la visita museale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 166 dell'1 settembre 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Servizi di accompagnamento escursionistico, attività divulgative e laboratori didattici in aree liberamente accessibili – Visita in aula immersiva nell'ambito di percorso museale – Esclusione da spettacolo e intrattenimento – Certificazione dei corrispettivi senza biglietteria automatizzata SIAE – Applicazione dell'esenzione IVA per la sola prestazione inerente alla visita museale – Articolo 10, primo comma, n. 22), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

I corrispettivi per visite guidate, accompagnamento escursionistico e laboratori svolti in aree liberamente accessibili non sono riferibili ad attività di spettacolo o intrattenimento e, pertanto, non richiedono l'utilizzo della biglietteria automatizzata SIAE. Tali servizi, se autonomamente considerati, sono assoggettati all'IVA ordinaria. Può invece beneficiare dell'esenzione IVA prevista per le prestazioni inerenti alla visita di musei e luoghi similari la visita all'aula immersiva inserita nell'ambito del percorso museale.

Riferimenti normativi e documentali

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 10, primo comma, n. 22).
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74-*quater.*
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella C allegata.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, articolo 1 e tariffa allegata.
Decreto del Ministero delle finanze 13 luglio 2000.
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, articolo 132, paragrafo 1, lettera *n*).
Circolare Ministero delle Finanze 7 settembre 2000, n. 165.
Risoluzione Ministero delle Finanze 23 aprile 1998, n. 30.
Risoluzione Ministero delle Finanze 18 gennaio 1999, n. 4.
Risoluzione Agenzia delle Entrate 15 giugno 2004, n. 85/E.
Risoluzione Agenzia delle Entrate 28 febbraio 2007, n. 30/E.
Risoluzione Ministero delle Finanze n. 395008 del 2 maggio 1985.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 125 del 30 aprile 2025.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 161 del 18 giugno 2025.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 229 del 3 settembre 2025.

Risposta n. 167 dell’01/09/2026

Senza IVA il contributo dal Comune al Consorzio se l’accordo è cooperazione pubblico-pubblico senza scambio sinallagmatico

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 167 dell’1 settembre 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Accordo di cooperazione tra pubbliche amministrazioni per interventi su impianto sportivo – Trasferimento di risorse dal Comune al Consorzio pubblico soggetto attuatore – Esclusione da IVA per assenza di rapporto sinallagmatico e carenza del presupposto oggettivo

– Articolo 3 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

Le somme trasferite dal Comune al Consorzio pubblico in esecuzione di un accordo di cooperazione istituzionale, stipulato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Codice dei contratti pubblici e dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA quando l'accordo è diretto alla realizzazione di compiti di interesse pubblico comune, con riparto di funzioni, rimborso dei costi sostenuti e assenza di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni delle amministrazioni coinvolte.

Riferimenti normativi e documentali

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 3.
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, articoli 2 e 73.
D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, articolo 7, comma 4.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 15.
Direttiva 2014/24/UE, considerando n. 33 e articolo 12, paragrafo 4.
Circolare Agenzia delle Entrate 21 novembre 2013, n. 34/E.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 81 del 19 gennaio 2023.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 131 del 7 giugno 2024.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 193 del 4 ottobre 2024.
Corte di Giustizia UE, sentenza 3 marzo 1994, causa C-16/93.
Corte di Giustizia CE, sentenza 23 marzo 2006, causa C-210/04.
Corte di Giustizia UE, sentenza 5 luglio 2018, causa C-544/16.

Corte di Giustizia UE, sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19. – Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione – Italia) – San Domenico Vetraria SpA / Agenzia delle Entrate
(Causa C-94/19)
(Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articoli 2 e 6 – Ambito di applicazione – Operazioni imponibili – Prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso – Distacco di personale da parte di una società controllante presso la sua controllata – Rimborso da parte della controllata limitato ai costi sostenuti)
(2020/C 215/21)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio: Corte suprema di cassazione
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: San Domenico Vetraria SpA
Convenuta: Agenzia delle Entrate
Nei confronti di: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dispositivo

L'articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall'altro, si condizionino reciprocamente.

Corte di Giustizia UE, sentenza 4 luglio 2024, causa C-87/23.
Corte di Giustizia UE, sentenza 20 gennaio 2005, causa C-412/03.
Corte di Giustizia UE, sentenza 12 maggio 2016, causa C-520/14.
Corte di Giustizia UE, sentenza 9 giugno 2009, causa C-480/06.
Corte di Giustizia UE, sentenza 23 dicembre 2009, causa C-305/08.
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 15 luglio 2013, n. 3849.
Consiglio di Stato, Sez. II, parere 28 novembre 2012, n. 9004.
Consiglio di Stato, Sez. II, parere 22 aprile 2015, n. 1178.
ANAC, parere n. 66 del 17 gennaio 2024.

Risposta n. 168 dell'01/09/2026

Maso chiuso: la permuta autorizzata di terreni equivalenti non fa decadere dalle agevolazioni, se resta la conduzione decennale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 168 dell'1 settembre 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – IMPOSTE INDIRETTE – IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE – Maso chiuso – Permuta di terreni di eguale estensione autorizzata dalla Commissione locale per i masi chiusi – Esclusione della decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite in sede di donazione – Obbligo di conduzione diretta decennale – Articolo 5-*bis*, comma 3, del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228.

La permuta di terreni appartenenti a masi chiusi di pari estensione, autorizzata dalla Commissione locale competente e realizzata mediante il contestuale distacco e

l’incorporazione di superfici equivalenti, non determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite in occasione della donazione del maso chiuso, purché resti fermo l’impegno alla conduzione diretta per dieci anni.

Riferimenti normativi e documentali

D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, articolo 5-*bis*, commi 1, 2 e 3.
Legge 31 gennaio 1994, n. 97, articolo 5-*bis*, commi 1 e 2.
Legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, articoli 1, 4, 5 e 11.
Circolare Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2002, n. 13/E.
Corte di cassazione, sentenza 6 ottobre 2011, n. 20460.
Consiglio di Stato, sentenza 14 marzo 2025, n. 2096.

Risposta n. 169 del 03/09/2026

ZES Unica 2026: *leasing* agevolabile anche se stipulato prima della comunicazione, purché l’avvio segua l’entrata in vigore della misura

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 169 del 3 settembre 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – CREDITI D’IMPOSTA – ZES Unica – Investimenti 2026 in beni strumentali mediante *leasing* – Principio di incentivazione e comunicazione preventiva – Rilevanza dell’avvio del progetto dopo l’entrata in vigore della misura agevolativa – Gli investimenti possono essere avviati anche prima della comunicazione preventiva, ma non possono essere avviati prima dell’entrata in vigore della misura agevolativa – Articolo 16 del D.L. 19/09/2023, n. 124, conv., con mod., dalla L 13/11/2023, n. 162

Ai fini del credito d'imposta ZES Unica 2026, il principio di incentivazione non richiede che l'investimento sia avviato successivamente alla presentazione della comunicazione preventiva. Un investimento realizzato mediante *leasing*, con contratto stipulato e bene consegnato nel febbraio 2026, può pertanto risultare agevolabile se il progetto di investimento è stato avviato dopo l'entrata in vigore della misura agevolativa, ferma restando la verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina. Questo perché, "per 'avvio' dell'investimento deve intendersi la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima (*cfr.* articolo 2, paragrafo 1, punto 23 del GBER)". (Nella specie, acquisito mediante contratto di locazione finanziaria stipulato il […] febbraio 2026 e consegna il […] febbraio 2026, vale a dire prima dell'invio della comunicazione preventiva, da presentare nel periodo compreso **dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026**).

Riferimenti normativi e documentali

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 109, commi 1 e 2, e 110.
D.L. 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, articolo 16,
Legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 438, 439 e 443.
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, commi 485 e 491.
Decreto del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 17 maggio 2024.
DM 17 maggio 2024, articolo 3, commi 1, 4 e 7.
DM 17 maggio 2024, articolo 4, comma 5.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2026, n. 3882, punto 1.2.
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, articoli 2, paragrafo 1, punto 23; 6, paragrafi 2 e 4; 14.
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articoli 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, e 108.
Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Risposta n. 170 del 10/09/2026

Obbligazioni *tokenizzate* e imposta sostitutiva: il responsabile del registro DLT non è banca di primo livello senza una previsione normativa espressa

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 170 del 10 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – REDDITI DI CAPITALE – Strumenti finanziari digitali e obbligazioni *tokenizzate* – Imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi – Responsabile del registro DLT non equiparabile alla banca di primo livello – Articoli 2, 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 01/04/1996, n. 239.

Il regime del D.Lgs. n. 239/1996 non consente, allo stato, di equiparare il responsabile del registro DLT alla banca di primo livello: per gli strumenti finanziari digitali l'imposta sostitutiva segue le regole dell'articolo 5,

Riferimenti normativi e documentali:

– D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, articoli 2, 5, 6, 7, 8 e 11, comma 4.
– D.L. 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52, articolo 19.
– Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 30 maggio 2022.
– Regolamenti (UE) n. 600/2014 e n. 909/2014; direttiva 2014/65/UE.
– D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 44, 67, comma 1, lettere da c) a c-*quinquies*), e 168-*bis*.
– D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 100.
– D.M. 12 dicembre 2001, schema di autocertificazione ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 239/1996.
– **D.M. 4 dicembre 1996, n. 632.**
– D.M. 11 dicembre 1996, modelli 116/IMP, 117/IMP e 118/IMP.
– Circolare Agenzia delle Entrate n. 30/E del 27 ottobre 2023, paragrafo 1.3.
– Risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-04222 – Centemero: Iniziative per differenziare il regime fiscale applicabile agli strumenti finanziari emessi in forma digitale – ALLEGATO 3 (Testo della risposta).

Risposta n. 171 del 11/09/2026

Fusione di società semplice in fondazione ETS: fuori campo IVA e imposte fisse se l'ente resta iscritto al RUNTS, senza realizzo sui beni agricoli che mantengono la loro destinazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 171 del 11 settembre 2026 – Oggetto: ENTI DEL TERZO SETTORE – Fusione per incorporazione di società semplice in fondazione ETS – Profili IRES, IVA e imposte di registro, ipotecaria e catastale – Articolo 67 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) e articolo 82, comma 3, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117.

La fusione della società semplice nella fondazione ETS non genera rilievo reddituale per i beni agricoli che conservano la destinazione, resta fuori campo IVA per difetto del presupposto soggettivo e beneficia delle imposte fisse previste per gli ETS.

Riferimenti normativi e documentali:

– D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 9, 67, 68, 171, comma 2, 172, 173 e 174.
– D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (*Codice del Terzo settore*), articoli 79, commi 5 e 5-bis, e 82, commi 1 e 3.
– D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 2, terzo comma, lettera *f)*, e 4, secondo comma, n. 2).
– D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, articolo 40, e Tariffa, Parte Prima, articolo 4.
– Codice civile, articolo 2249.
– **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 152/E del 15 aprile 2008**.
– Risposta Agenzia delle Entrate n. 555 dell'8 novembre 2022.
– **Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026**.
– Circolare Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1° giugno 2016.
– **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 340/E del 23 novembre 2007**.
– **Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 2014**.

Risposta n. 172 del 15/09/2026

Fusione inversa del veicolo nella *target* finanziata con *equity*: riporto integrale di perdite, interessi e ACE se manca il rischio di bara fiscale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 172 del 15 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Fusione inversa del veicolo nella target a seguito di acquisizione finanziata con *equity* – Disapplicazione dei limiti al riporto di perdite fiscali, interessi passivi ed eccedenze ACE – Articolo 172, commi da 7 a 7-*ter*, del D.P.R.

22/12/1986, n. 917 (TUIR).

I limiti antielusivi al riporto delle posizioni fiscali non operano se, nel concreto, *target* e veicolo non sono bare fiscali e le perdite, gli interessi passivi e l'ACE derivano dall'operatività o dalla struttura fisiologica dell'investimento.

Riferimenti normativi e documentali:

– Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 11, comma 1, lettera *d)*, e articolo 10-*bis*.
– D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 84, comma 3, 89, comma 1, 96, comma 5, 172, commi 7, 7-*bis,* 7-*ter* e 9, 173, comma 10, e 177-*ter*.
– D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, articolo 15, comma 1, lettere b) e d), e comma 2.
– Legge 9 agosto 2023, n. 111, articolo 6.
– Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, conv., con mod., dalla legge 30 luglio 2025, n. 108
– D.M. 27 giugno 2025, articolo 3, comma 1, lettera *a)*.
– D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, articolo 5.
– D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 1, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
– Codice civile, articoli 2409-*bis*, 2425, 2501-*ter*, 2501-*septies*, 2504, 2504-*bis* e 2505.
– Codice di procedura civile, articolo 64.
– Risposta Agenzia delle Entrate n. 234 del 28 aprile 2022.
– Risposta Agenzia delle Entrate n. 465 del 13 ottobre 2020.

Risposta n. 173 del 15/09/2026

Trattamento accessorio dei dipendenti pubblici: imposta sostitutiva del 15 per cento su 800 euro annui e soglia di

reddito verificata nel 2026

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 173 del 15 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – LAVORO DIPENDENTE – Imposta sostitutiva del 15 per cento sul trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni – Limite di 800 euro e soglia reddituale di 50.000 euro riferiti al 2026 – Articolo 1, comma 237, della L. 30/12/2025, n. 199

Per il 2026 l'imposta sostitutiva del 15 per cento si applica al trattamento accessorio dei dipendenti pubblici non dirigenti entro 800 euro annui e solo se il reddito di lavoro dipendente dello stesso 2026 non supera 50.000 euro.

Riferimenti normativi e documentali:

– Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), articolo 1, comma 237.
– D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, articolo 1, comma 2.
– D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, articolo 45, comma 2.
– D.L. 7 giugno 2024, n. 73, articolo 7, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107.
– Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 354.

Risposta n. 174 del 16/09/2026

DURF: ai fini della soglia del 10 per cento concorrono anche le ritenute d'acconto sugli interessi attivi versate dal sostituto d'imposta e le imposte pagate all'estero, fino a concorrenza del credito riconosciuto ai sensi dell'articolo 165 del TUIR.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 174 del 16 settembre 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – APPALTI –

Documento unico di regolarità fiscale (DURF) – Calcolo della soglia del 10 per cento – Requisito dei versamenti registrati nel conto fiscale pari ad almeno il 10 per cento dei ricavi o compensi – Computabilità delle le ritenute d'acconto su interessi attivi su disponibilità bancarie e depositi versate dal sostituto d'imposta e delle imposte pagate all'estero fino a concorrenza del credito riconosciuto – Articolo 17-*bis*, comma 5, lettera *a)*, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241

Ai fini della verifica del requisito del 10 per cento necessario per il DURF, nel calcolo dei versamenti rilevano anche le ritenute d'acconto sugli interessi attivi su disponibilità bancarie e depositi, versate dal sostituto d'imposta, nonché le imposte pagate all'estero fino a concorrenza del credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'articolo 165 del TUIR.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, articolo 17-*bis*, comma 5, lettera *a)*.
- D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 165.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articoli 26, comma 5, e 36-*bis*.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 54-*bis*.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 12 febbraio 2020, paragrafo 3.1**.
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 53/E del 2020**.
- **Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 63 del 2026**.

- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 1° aprile 2016**.

Risposta n. 175 del 17/09/2026

***Colocation* in *data center*: quando il cliente dispone in via esclusiva di una *private cage* specifica e identificabile, l'immobile è elemento essenziale della prestazione e il servizio è territorialmente rilevante in Italia; non trattandosi di mera locazione passiva, si applica l'IVA con aliquota ordinaria.**

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 175 del 17 settembre 2026 – Oggetto: IVA – TERRITORIALITÀ – Servizi di *colocation* con *private cage* in *data center* sito in Italia – Utilizzo esclusivo di una porzione specifica e identificabile dell'immobile – Servizi relativi a beni immobili – Territorialità in Italia – Esclusione dell'esenzione IVA prevista per le locazioni immobiliari – Applicazione dell'aliquota ordinaria – Conseguenze – Diritto alla detrazione e ricorrendone i presupposti al rimborso del credito IVA maturato – Articolo 7-*quater*, comma 1, lettera *a)*, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633

La *private cage*, essendo una porzione specifica del *data center* attribuita in uso esclusivo al cliente, costituisce un elemento essenziale e indispensabile della prestazione: il servizio di *colocation* **è quindi un servizio relativo a un bene immobile, territorialmente rilevante in Italia**. La presenza delle ulteriori prestazioni tecniche esclude però la qualificazione come mera locazione immobiliare: il servizio è assoggettato a IVA con aliquota ordinaria. Più nel dettaglio, a giudizio dell'Agenzia delle entrate "i servizi di *colocation* sono qualificabili **come servizi relativi a beni immobili,** ai sensi dell'articolo 7-*quater*,

comma 1, lettera *a)*, del decreto IVA, con la conseguenza che la prestazione degli stessi **è territorialmente rilevante in Italia**". Per quanto riguarda il regime IVA dei servizi, sebbene la messa a disposizione della *private cage* costituisca l'elemento principale della prestazione ai fini della qualificazione territoriale ai sensi dell'articolo 7-*quater* del decreto IVA, il servizio non si esaurendosi in una mera messa a disposizione passiva di uno spazio immobiliare, essendo accompagnato da una serie di prestazioni tecniche e operative funzionali all'utilizzo della *private cage* per l'alloggiamento e il funzionamento dei *server,* non può essere ricondotto nell'ambito applicativo del regime di esenzione previsto, al ricorrere di determinate condizioni, per i fabbricati o porzioni di fabbricati dall'articolo 10, comma 1, n. 8), del decreto IVA e **deve essere assoggettato ad IVA con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria**.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 7, 7-*ter*, 7-*quater*, comma 1, lettera *a)*, 10, primo comma, n. 8), e 12.
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, articolo 47.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, articolo 31-*bis*.
- Regolamento (UE) n. 1042/2013 e relative Note esplicative della Commissione europea, paragrafo 1.8.
- **Corte di giustizia UE, sentenza 2 luglio 2020, causa C-215/19, A Oy.**
- **Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 77/E del 22 novembre 2018**.

Risposta n. 176 del 21/09/2026

Conferimento di partecipazioni in una società semplice: il realizzo controllato dell'articolo 177, comma 2, del TUIR non è applicabile, poiché la società semplice non dispone di un patrimonio netto contabile determinato secondo criteri legali; il valore di realizzo va quindi determinato secondo il valore normale dell'articolo 9 del TUIR.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 176 del 21 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Conferimento di partecipazioni – Società semplice conferitaria – Inapplicabilità del regime del realizzo controllato – Applicazione del criterio del valore normale – Articoli 9, commi 2 e 5, e 177, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

Il regime del realizzo controllato previsto dall'articolo 177, comma 2, del TUIR non può essere applicato quando la conferitaria è una società semplice. Il criterio speciale resta ancorato al patrimonio netto contabile della conferitaria, mentre la società semplice non è soggetta a un apparato contabile e a criteri legali di formazione del patrimonio netto analoghi a quelli previsti per le società commerciali. Pertanto, al conferimento in esame deve essere applicato il criterio del "*valore normale*" ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 9 del TUIR.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 9, commi 2 e 5, 73, comma 1, lettere *a)* e *d)*, e 177, comma 2.
- D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, articolo 17.

- Legge 27 luglio 2000, n. 212, articoli 10-*bis* e 11.
- Codice civile, articoli 2214, 2249, 2251 e seguenti, 2261, comma 2, 2359, primo comma, n. 1), e 2423 e seguenti.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 33/E del 17 giugno 2010**.
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 43/E del 4 aprile 2017**.

Risposta n. 177 del 23/09/2026

Pensione pubblica svizzera: la doppia cittadinanza italiana e svizzera non esclude l'applicazione dell'articolo 19 della Convenzione; se la prestazione deriva da servizi resi all'amministrazione federale ed è corrisposta da Cassa pubblica, la tassazione spetta esclusivamente alla Svizzera.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 177 del 23 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – PENSIONI ESTERE – Convenzione Italia-Svizzera – Pensione pubblica percepita da soggetto residente in Italia con doppia nazionalità italiana e svizzera – Irrilevanza della doppia cittadinanza – Tassazione esclusiva nello Stato erogatore – Articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera – La Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (‘”Legge su PUBLICA”),

La pensione corrisposta da Cassa pubblica in relazione alla precedente attività prestata presso il Dipartimento federale svizzero della difesa è qualificabile come pensione pubblica. La doppia cittadinanza italiana e svizzera non impedisce l'applicazione dell'articolo 19 della Convenzione: gli emolumenti sono pertanto soggetti a tassazione esclusiva in Svizzera. Ciò in quanto **la formulazione del citato articolo 19 non attribuisce rilievo alla circostanza che il**

contribuente possieda anche la nazionalità dell'altro Stato contraente, né prevede deroghe in caso di doppia nazionalità.

Riferimenti normativi e documentali:

- **Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni,** firmata a Roma il 9 marzo 1976 e ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943, articoli 3, 18 e 19.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 3, comma 1, 10, 49, comma 2, lettera *a)*, e 169.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 75.
- Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 11.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 1° aprile 2016**.
- **Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 172 del 27 gennaio 2023**.
- Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, Commentario all'articolo 3, paragrafo 8.
- **Legge federale svizzera sulla Cassa pensioni della Confederazione del 20 dicembre 2006, articoli 2, 3 e 4.**

Risposta n. 178 del 30/09/2026

Rimborsi sanitari dell'ente bilaterale: se i contributi del datore di lavoro concorrono al reddito del lavoratore e la quota a carico del lavoratore non è deducibile, le spese rimborsate restano fiscalmente a suo carico; nel caso esaminato l'ente non deve comunicare i rimborsi ai sensi dell'articolo 78, comma 25-*bis*, della legge n. 413 del 1991.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 178 del 30 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – SPESE

SANITARIE – Ente bilaterale di categoria – Rimborso delle spese sanitarie agli iscritti – Contributi del datore di lavoro imponibili e quota del lavoratore non deducibile – Spese rimaste a carico – Insussistenza dell'obbligo di comunicazione – Articolo 78, comma 25-*bis*, della L. 30/12/1991, n. 413

Quando i contributi versati all'ente bilaterale non producono alcun beneficio fiscale per il lavoratore, le spese sanitarie successivamente rimborsate devono considerarsi comunque rimaste a suo carico. Nel caso esaminato, pertanto, non sussiste l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie rimborsate. Resta distinta la qualificazione dell'ente come soggetto avente esclusivamente fine assistenziale, rimessa alla competenza del Ministero della Salute.

Più nel dettaglio, a giudizio dell'Agenzia delle entrate, "non sussistendo alcun beneficio fiscale in capo al lavoratore a fronte del versamento del contributo da parte del datore di lavoro e non essendo deducibile fiscalmente ai fini dell'IRPEF la quota contributiva versata dal lavoratore, **deve concludersi che le spese sanitarie rimborsate dall'Ente bilaterale debbano considerarsi 'rimaste a carico' dei lavoratori**. Conseguentemente, si ritiene che non sussista in capo all'Ente istante alcun obbligo di comunicazione delle spese sanitarie rimborsate ai sensi dell'articolo 78, comma 25-*bis,* della L. n. 413 del 1991″

Riferimenti normativi e documentali:

- Legge 30 dicembre 1991, n. 413, articolo 78, comma 25-*bis*.
- D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, lettera

h).
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 9, comma 9.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 10, 15 e 51, comma 2, lettera *a)*.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 19 giugno 2023**.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 54/E del 19 giugno 2002**.
- **Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 24 del 4 ottobre 2018**.
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 54/E del 25 settembre 2020**.

Rottamazione-quinquies delle entrate locali: online gli enti aderenti. Elenco arricchito con i link diretti ai siti istituzionali

L'elenco riportato di seguito prende a riferimento la ricognizione pubblicata da Agenzia delle entrate-Riscossione degli enti che hanno comunicato l'adozione del provvedimento di applicazione della Rottamazione-quinquies ai carichi delle proprie entrate affidati ad AdeR nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

Alla denominazione degli enti e alle informazioni presenti nella fonte ufficiale sono stati affiancati i collegamenti

diretti ai rispettivi siti istituzionali, così da agevolare la consultazione degli atti e delle indicazioni adottate a livello locale.

Servizi fiscali, nuova guida pratica dell’Agenzia delle entrate: dalla delega unica al Cassetto fiscale, fino all’acquisizione massiva via API

È disponibile l’edizione aggiornata a settembre 2026 della Guida “I servizi dell’Agenzia delle entrate”, il vademecum con cui l’Amministrazione sistematizza i principali strumenti utilizzabili da contribuenti e professionisti per gestire a distanza adempimenti, istanze, pagamenti, registrazioni, dichiarazioni, rimborsi e richieste di assistenza. L’impostazione è ormai chiaramente orientata alla fruizione telematica del rapporto tributario, mentre l’accesso fisico agli uffici assume carattere sostanzialmente residuale per le questioni non risolvibili attraverso gli altri canali.

Rottamazione-quinquies per le entrate locali. Online l’elenco degli enti che hanno comunicato l’adesione

Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato l’elenco delle regioni e degli enti locali che hanno aderito alla Rottamazione-quinquies. Si tratta di circa 1.500 enti che, come previsto dalla norma, hanno comunicato il provvedimento di applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate e affidati all’agente della riscossione (per esempio Imu, Tari, bollo auto, multe stradali).

L’elenco, consultabile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, riporta la denominazione degli enti e l’indicazione di eventuali soggetti terzi che, per conto degli stessi enti, hanno affidato ad Agenzia delle entrate-Riscossione carichi rientranti nella definizione agevolata. Nella tabella, infine, è presente un campo note per alcune informazioni di dettaglio.

STP e STA in forma di società semplice: quote di partecipazione agli utili dei

soci professionisti determinabili a consuntivo

Con il Principio di diritto n. 3 del 23 settembre 2026, l'Agenzia delle entrate interviene sul criterio di imputazione per trasparenza del reddito prodotto dalle società tra professionisti (STP) e dalle società tra avvocati (STA) costituite in forma di società semplice, estendendo ai soci professionisti la particolare disciplina prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR per le associazioni professionali.

La regola generale, contenuta nell'articolo 5, comma 2, del TUIR, stabilisce che le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti, salvo che una diversa ripartizione risulti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione, ovvero da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta.

La previsione risponde all'esigenza di impedire che, una volta conosciuto il risultato economico dell'esercizio, il reddito possa essere redistribuito tra i soci secondo criteri di convenienza fiscale (cfr. risposta ad interpello n. 116 del 23 aprile 2020).

Per le associazioni professionali il legislatore ha però introdotto una deroga: l'atto con il quale vengono determinate le quote può essere formato fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi. La ragione è strettamente connessa alla natura dell'attività professionale. L'effettivo contributo del singolo professionista alla produzione del reddito può, infatti, essere compiutamente apprezzato soltanto a consuntivo, quando sono note le prestazioni concretamente rese nel corso dell'anno (cfr. risposta ad interpello n. 486 del 4 ottobre 2022). Il principio n. 3/2026 riconduce

espressamente questa esigenza alla necessità di valorizzare l’apporto personale effettivamente prestato.

Riforma commercialisti . La Camera ha approvato la legge delega. Il testo passa ora al Senato (Disegno di legge 2045)

Riforma commercialisti, De Nuccio:

“vicini ad un traguardo storico per la nostra professione”

Il presidente del Consiglio nazionale della categoria:

“Un passaggio fondamentale nel percorso lungo e impegnativo, sostenuto con determinazione dal Consiglio Nazionale e dall’intera categoria, per modernizzare la professione”

“Siamo vicini ad un traguardo storico per i Commercialisti italiani. L’approvazione della riforma del nostro ordinamento professionale da parte della Camera rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso lungo e impegnativo, sostenuto con determinazione dal Consiglio Nazionale e dall’intera categoria, per modernizzare la professione, renderla più aderente all’evoluzione delle attività svolte dai commercialisti e rafforzare il ruolo strategico che la categoria svolge a supporto delle imprese, dei cittadini e delle istituzioni”.

Lo afferma Elbano de Nuccio, Presidente del Consiglio

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in occasione dell'approvazione odierna alla Camera dei deputati della legge delega per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione. Per l'approvazione definitiva del testo resta ora solo il passaggio al Senato.

Il disegno di legge delega il Governo a riformare organicamente l'ordinamento dei commercialisti, con l'obiettivo di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente e adeguarla al diritto europeo e all'evoluzione normativa e giurisprudenziale.

"È una riforma – sottolinea de Nuccio – che abbiamo fortemente voluto e perseguito con determinazione, senza mai arrenderci di fronte alle difficoltà incontrate lungo il percorso. Una riforma che non guarda al passato, ma costruisce le condizioni affinché il commercialista possa continuare ad essere uno dei principali protagonisti della vita economica del Paese. Abbiamo voluto costruire un ordinamento capace di riconoscere l'evoluzione delle nostre competenze, valorizzare le specializzazioni, favorire l'ingresso dei giovani e sostenere le forme più moderne e organizzate di esercizio professionale".

Tra gli elementi qualificanti del provvedimento vi sono il riordino delle attività che caratterizzano la professione negli ambiti tributario, economico-aziendale, finanziario, giuslavoristico, societario e della crisi d'impresa, nonché una disciplina organica dell'esercizio della professione in forma associata e societaria.

Rottamazione-quinquies. Seconda rata entro il 30 settembre. Online il calendario con tutte le scadenze

Si avvicina la scadenza della seconda rata della Rottamazione-quinquies. Il termine di pagamento è fissato al prossimo 30 settembre e riguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di Bilancio 2026.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modulo allegato alla comunicazione delle somme dovute. I contribuenti che ne hanno necessità possono recuperare la comunicazione, con il dettaglio degli importi da versare e i moduli di pagamento, direttamente nell'area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure riceverli via e-mail inviando una richiesta dall'area pubblica, senza necessità quindi di credenziali di accesso, allegando un documento di riconoscimento.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 12 del 2026

In questo numero

IRAP e studi associati: non basta l'associazione, conta chi

esercita davvero la professione
La Corte costituzionale supera ogni automatismo fondato sulla semplice veste associativa. Perché l'associazione professionale sia soggetto passivo IRAP occorre verificare che la professione sia effettivamente esercitata in forma associata e sia riferibile al soggetto collettivo. La sentenza apre importanti riflessi anche sul piano probatorio e sulle possibili istanze di rimborso.

Responsabilità del liquidatore: niente automatismi
La Cassazione ribadisce che la responsabilità personale del liquidatore per i debiti fiscali della società estinta richiede l'accertamento concreto dei presupposti previsti dall'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973. Non basta richiamare genericamente il debito tributario della società: devono emergere attivo disponibile, distribuzioni effettuate e specifica condotta negligente.

Società cancellata, ma ancora "viva" per il Fisco
Nel quinquennio successivo alla cancellazione dal Registro delle imprese opera la particolare sopravvivenza fiscale prevista dal D.Lgs. n. 175/2014: in tale periodo è l'ex liquidatore a conservare i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale. Solo dopo il decorso del quinquennio il fenomeno successorio si consolida in capo ai soci.

Statuto del contribuente ai "raggi X": contraddittorio e accesso al fascicolo
Gli artt. 6-bis e 7-bis della legge n. 212/2000 vengono messi alla prova dalla giurisprudenza amministrativa. Il TAR Lazio afferma che, dopo la comunicazione dello schema d'atto, l'Ufficio non può decidere quali documenti siano o meno utili alla difesa: l'accesso difensivo richiede il solo nesso di strumentalità con le esigenze del contribuente.

Processo tributario telematico: attenzione all'attestazione di conformità

Due pronunce delle Corti di giustizia tributaria di Roma e Napoli affrontano le conseguenze della produzione telematica di relate di notifica e altri documenti privi della prescritta attestazione di conformità. In assenza dell'attestazione, le copie non possono essere utilizzate per provare la notifica delle cartelle presupposte e l'interruzione della prescrizione.

Soci lavoratori di S.r.l.: dieci sentenze gemelle ridisegnano la base imponibile dei contributi IVS

Tra il 16 e il 17 settembre 2026 la Sezione lavoro della Cassazione respinge, con dieci decisioni sostanzialmente sovrapponibili, la tesi dell'INPS sugli utili non distribuiti delle S.r.l. Per la contribuzione eccedente il minimale non basta attribuire al socio, in proporzione alla partecipazione, il reddito dichiarato dalla società ai fini IRES: occorre che quel reddito sia fiscalmente imputato alla persona fisica e rilevi ai fini IRPEF. Restano fuori, quindi, gli utili accantonati a riserva, salvo il regime di trasparenza. Il principio apre anche il tema dei versamenti già effettuati e delle possibili domande di rimborso.

Non una decisione isolata, ma un blocco di dieci sentenze, pubblicate nell'arco di quarantotto ore: nn. 25377, 25378, 25379, 25380, 25381, 25382 e 25383 del 16 settembre 2026 e nn. 25465, 25466 e 25467 del 17 settembre 2026.

Caro Carburanti e abolizione parziale bollo auto e moto 2027: le novità in Gazzetta

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 216 del 17 settembre 2026, il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante: «Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale»

Abolizione parziale del bollo auto

L’articolo 2 del D.L. n. 162/2026 introduce una esenzione selettiva e temporalmente circoscritta, non una generale soppressione della tassa automobilistica.

Nel testo del decreto-legge, il beneficio:

• opera esclusivamente nel 2027;
• riguarda soltanto le persone fisiche;
• è riconosciuto per un solo veicolo regolarmente assicurato;
• per le autovetture riguarda mezzi a benzina o gasolio, anche con altra fonte di propulsione, con potenza non superiore a 80 kW;
• per motocicli e ciclomotori non prevede un autonomo limite massimo di potenza;
• per motocicli e ciclomotori opera soltanto se il soggetto non possiede alcuna autovettura agevolabile fino a 80 kW;
• si applica ai versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

Il Cdm approva il decreto carburanti con l’abolizione parziale del bollo per auto e moto

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 16 settembre 2026, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e del Ministro dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini, ha approvato un decreto-legge recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale.

Per contenere gli effetti del rincaro dei prodotti energetici, il provvedimento riduce in via temporanea l’accisa sul gasolio usato come carburante. La riduzione, comprensiva del corrispondente effetto sull’IVA, è pari a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre 2026 e a 6,1 centesimi al litro dal 26 settembre al 5 ottobre 2026. Nella prima fase il beneficio è esteso anche ai gasoli paraffinici e al biodiesel immessi in consumo come carburanti.

È inoltre prorogato il sostegno già previsto in favore dell’autotrasporto.

Il decreto introduce, per il 2027, l’esenzione dal pagamento del bollo per un veicolo.

Concordato preventivo biennale. La Guida dei Commercialisti in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate

Il Consiglio Nazionale, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, ha predisposto una Guida operativa sul concordato preventivo biennale, che riepiloga la disciplina in materia valevole sia per coloro che aderiscono per la prima volta per il biennio 2026-2027 sia per coloro che, avendo già aderito nel biennio 2024-2025, intendono rinnovare l’adesione.

Nella Guida, che rappresenta un utile strumento di veloce consultazione per tutti i Colleghi, sono illustrate anche le novità introdotte dal D.lgs. n. 148 del 7 agosto 2026 (cosiddetto decreto Omnibus fiscale) che intervengono, in particolare, sulle cause di cessazione e decadenza del concordato nonché sulle premialità riconosciute al contribuente in caso di rinnovo dell’adesione. Il decreto ha recepito diverse proposte migliorative formulate dal Consiglio nazionale in sede di interlocuzione preventiva con l’esecutivo finalizzate, tra le altre, a limitare l’operatività delle cause di decadenza e cessazione dal concordato.

La Guida riepiloga anche la disciplina sullo speciale regime di ravvedimento per gli anni pregressi a cui possono aderire i contribuenti che rinnovano l’adesione.

Credito d’imposta a favore imprese di autotrasporto, ristoro maggiore spesa acquisto gasolio periodo: marzo-agosto 2026. Domande fino al 20 settembre 2026. Prorogata l’apertura della piattaforma

Più tempo per le imprese di autotrasporto per richiedere il ristoro sulla maggiore spesa sostenuta per il gasolio nel periodo marzo-agosto 2026. Il termine, originariamente fissato al 15 settembre, è stato prorogato alle ore 23:59 di domenica 20 settembre 2026. L’assistenza SOGEI resta invece disponibile soltanto fino alle ore 18:00 del 18 settembre.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha prorogato il termine per la presentazione delle istanze relative al credito d’imposta previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, destinato a compensare, entro i limiti previsti dalla disciplina della misura, la maggiore spesa sostenuta dalle imprese di autotrasporto per l’acquisto di gasolio.

La piattaforma, aperta dal 1° settembre 2026, avrebbe dovuto chiudere alle ore 23:59 del 15 settembre 2026. Il nuovo avviso sposta ora la scadenza alle ore 23:59 di domenica 20 settembre 2026.

La proroga è stata disposta, in particolare, a seguito delle numerose richieste di autorizzazione all’accesso pervenute dalle imprese e delle criticità riscontrate nella compilazione del file_fatture. Secondo il Ministero, molte domande contengono infatti errori che ne impediscono l’accettazione da parte della piattaforma, rendendo necessario annullare l’istanza e ripresentarla correttamente.

730/2026. La scadenza per l’invio è fissata al prossimo mercoledì 30 settembre 2026

Conto alla rovescia per il 730 precompilato: la scadenza per l’invio è fissata al prossimo 30 settembre. Per supportare i contribuenti che non hanno ancora trasmesso la dichiarazione, l’Agenzia delle entrate potenzia l’assistenza telefonica con due giornate extra. Il servizio, solitamente attivo dal lunedì al venerdì, sarà infatti operativo anche sabato 19 e 26 settembre, dalle 9 alle 13 per sciogliere i dubbi dei cittadini in vista del click finale.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n.

11 del 2026

In questo numero:

– Società e soci – Termini di accertamento sempre più interdipendenti: dal raddoppio alla possibile estensione delle riduzioni premiali.
– Indagini bancarie dopo Strasburgo – Le nuove garanzie CEDU non consentono di recuperare in Cassazione vizi non tempestivamente dedotti.
– Ottemperanza tributaria – Accesso al giudizio dopo novanta giorni, senza preventiva costituzione in mora.
– Credito IVA e controlli automatizzati – Il controllo ex art. 54-bis non può sostituire l'accertamento quando sono necessarie valutazioni giuridiche.
– Dichiarazione IVA omessa – Nuove modalità di liquidazione dell'imposta sulla base dei dati disponibili e ruolo del contraddittorio.
– Recesso del socio – Effetti della successiva liquidazione della società e rilevanza dell'avviamento residuo.
– Fisco e sport – Agevolazioni, lavoro sportivo, soglia di 15.000 euro, rimborsi ai volontari e disciplina IVA dopo la circolare n. 7/E del 2026.

Trust estero trasparente: il reddito del beneficiario residente si determina

secondo le regole fiscali dello Stato in cui esso è residente

Con la risposta n. 165 del 31 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso di un trust estero trasparente con beneficiario individuato fiscalmente residente in Italia, il reddito imputabile al beneficiario deve essere determinato applicando le regole previste dalla legislazione fiscale dello Stato nel quale il trust è residente o stabilito. Il reddito complessivamente prodotto dal trust e riferibile al beneficiario residente assume rilevanza in Italia indipendentemente dal requisito di territorialità previsto dall’articolo 23 del TUIR.

Omessa dichiarazione IVA, attuata la nuova liquidazione dell’imposta

Con il provvedimento del 28 agosto 2026, prot. n. 239129/2026, l’Agenzia delle entrate dà attuazione all’articolo 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall’articolo 1, comma 111, lettera a), della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1629).

Con il provvedimento in esame diventa operativa la nuova procedura che consente all’Agenzia delle entrate, in presenza di una dichiarazione annuale IVA omessa, di liquidare l’imposta dovuta anche mediante strumenti automatizzati, sulla

base delle informazioni già acquisite attraverso i flussi fiscali disponibili.

La novità è rilevante perché introduce, in ambito IVA, un meccanismo di liquidazione “a monte” rispetto all’eventuale successiva attività accertativa. Il provvedimento precisa infatti che la liquidazione può essere effettuata senza pregiudizio dell’azione accertatrice, entro il termine previsto dall’articolo 57, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972.

Il perimetro applicativo comprende non solo la dichiarazione annuale IVA non presentata, ma anche la dichiarazione presentata in modo sostanzialmente vuoto: il provvedimento considera infatti omessa anche la dichiarazione completamente priva dei dati relativi alle operazioni attive, necessari per determinare il volume d’affari e liquidare l’imposta dovuta. È uno dei passaggi più delicati della nuova procedura, perché assimila alla mancata presentazione anche la dichiarazione formalmente trasmessa ma priva degli elementi essenziali per la liquidazione.

Tributi regionali e locali, cambia il rapporto con il contribuente: sconti, ravvedimento, accertamento e sanzioni. Per il bollo auto

nuove regole e decorrenze differite

Le novità introdotte dal decreto legislativo si muovono lungo più direttrici e incidono sia sul rapporto tra ente impositore e contribuente sia sulle modalità di gestione, accertamento e riscossione dei tributi territoriali. L’analisi che segue esamina quindi, novità per novità, gli interventi di maggiore rilievo operativo, mettendo in evidenza per ciascuno l’ambito applicativo, la disciplina introdotta e le relative decorrenze. Particolare attenzione è dedicata agli incentivi per i pagamenti domiciliati, agli strumenti di compliance e al ravvedimento, all’accertamento esecutivo dei tributi regionali, alla revisione delle sanzioni dichiarative e, infine, al complesso riordino della tassa automobilistica regionale.

Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Agosto 2026 – Aggiornamento con le risposte nn. 154-165/2026

Con la risposta ad interpello n. 154 del 6 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha aperto la raccolta di agosto 2026 delle risposte ad interpello, affrontando il trattamento fiscale degli emolumenti corrisposti a un dipendente della Banca d’Italia fiscalmente residente in Francia, con attività

lavorativa svolta in parte in Italia e in parte da remoto dal territorio francese.

Il chiarimento, che rettifica la precedente risposta n. 132 del 2 luglio 2026, precisa che la Banca d'Italia, pur essendo un istituto di diritto pubblico, non è riconducibile, ai fini della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, alle nozioni di Stato, suddivisione politica o amministrativa o ente locale. Le retribuzioni corrisposte al dipendente devono quindi essere inquadrate nell'articolo 15 della Convenzione, relativo ai redditi di lavoro dipendente, e non nell'articolo 19 sulle funzioni pubbliche.

L'Agenzia esclude tuttavia l'applicazione del regime dei lavoratori frontalieri, poiché il contribuente non si reca quotidianamente in Italia, ma opera con una modalità mista: presenza fisica in Italia con cadenza settimanale e lavoro agile dalla Francia nei restanti giorni. La conseguenza è il riparto della potestà impositiva: tassazione concorrente in Italia e Francia per la quota di reddito riferibile ai giorni lavorati fisicamente in Italia; imposizione esclusiva in Francia per la quota riferibile all'attività svolta da remoto dal territorio francese.

Alla risposta n. 154/2026 si aggiunge ora un nuovo blocco di documenti, con le risposte ad interpello n. 155-163/2026, che ampliano in modo significativo la raccolta di agosto.

I nuovi chiarimenti riguardano temi di particolare interesse per professionisti, imprese e intermediari: dal regime a realizzo controllato nelle operazioni di conferimento e apporto di partecipazioni, anche senza aumento di capitale, alla valutazione antiabuso in presenza di dividendi e restituzione di finanziamenti soci; dalla tassazione dei risarcimenti per mancata fruizione della pausa mensa e dei buoni pasto, alla disciplina delle plusvalenze immobiliari in caso di cessione di immobili, pertinenze e quote oggetto di interventi agevolati con Superbonus; dal welfare aziendale per

spese di istruzione e assistenza RSA, fino alle operazioni straordinarie di MLBO, OPA, fusione inversa e disapplicazione dei limiti al riporto di perdite fiscali e interessi passivi.

La raccolta di agosto 2026 si presenta quindi, già nei primi aggiornamenti, come un quadro articolato di prassi su fiscalità d'impresa, redditi di lavoro dipendente, welfare aziendale, plusvalenze immobiliari, operazioni straordinarie e fiscalità internazionale.

Di seguito si riportano, per ciascuna risposta, l'oggetto, la sintesi e il link al testo integrale.

I principi di diritto dell'Agenzia delle entrate 2025 e 2026

Scegli Finanza & Fisco
come fonte preferita su Google

2025

Principio di diritto n. 1 del 16/01/2025

Stabile organizzazione italiana di società estera incorporata: la fusione della casa madre estera estingue la partita IVA della *branch* e impone una nuova identificazione fiscale in Italia

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 1 del 16 gennaio 2025 – OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Vicende che riguardano l'attività di impresa (inizio, variazione e cessazione) – Stabile organizzazione – Fusione della casa madre con altra società estera – Effetti fiscali della fusione transfrontaliera per incorporazione di una società estera ("casa madre") con un'altra entità estera – Effetti sugli identificativi fiscali – Articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Principio di diritto n. 2 dell'11/04/2025

Prestatori di servizi di pagamento e CESOP: quando ricorrono i presupposti degli articoli 40-*bis* e seguenti del decreto IVA, le informazioni da conservare e comunicare sono intrinsecamente rilevanti

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 2 dell'11 aprile 2025 – OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – **CESOP – Sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti** – Obblighi di conservazione e comunicazione dei dati relativi ai pagamenti gravanti sui prestatori di servizi di pagamento (PSP) – Ricorrenza dei presupposti applicativi – Intrinseca rilevanza delle informazioni da raccogliere e comunicare – Articoli da 40-*bis* a 40-*sexies* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Direttiva (UE) 2020/284 il Consiglio dell'Unione europea – Sezione 2 *bis* del Capo 4 del titolo XI della Direttiva 2006/112/CE, rubricata «*Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento*»

Principio di diritto n. 3 del 19/03/2025

Cointeressenza propria: le somme scambiate tra operatori sono meri trasferimenti monetari fuori campo IVA, non

corrispettivi di prestazioni sinallagmatiche

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 3 del 19 marzo 2025 – OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Somme scambiate per effetto di un contratto di cointeressenza propria – Se scambiate nell'ambito di un contratto di cointeressenza propria sono fuori campo IVA – Articolo 2, comma 3, lettera *a)*, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Art. 2554 del Codice Civile

Principio di diritto n. 4 del 14/04/2025

Disciplina CFC: il risarcimento del danno per interruzione di un'attività economica effettiva non rientra tra i *passive income* e non integra il *test* dei proventi passivi oltre un terzo

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 4 del 14 aprile 2025 – OGGETTO: IMPOSTE DIRETTE – IRES – *Controlled Foreign Companies* (CFC) – Risarcimento del danno conseguito in base ad accordo transattivo per interruzione di attività economica effettiva – Esclusione dai *passive income* rilevanti ai fini della disciplina CFC (*Il risarcimento per la compensazione di spese di avviamento ha una funzione riparatoria/indennitaria e non configura un reddito di natura passiva*) – Articolo 167, comma 4, lettera *b)*, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Principio di diritto n. 5 del 03/06/2025

Contributo di solidarietà 2023: gli utili da *fair value* dei derivati speculativi confluiti nel risultato 2021 rilevano nel limite del 25 per cento del patrimonio netto

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 5 del 3

giugno 2025 – OGGETTO: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ – Contributo di solidarietà per le imprese del settore energetico – Determinazione del limite massimo del contributo, fissato al 25% del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Incidenza della quota di utile 2021 relativa alla valutazione al *fair value* di derivati non di copertura ai fini del limite del patrimonio netto – Articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Principio di diritto n. 6 del 03/06/2025

Imposta sui servizi digitali e giochi *online*: per le piattaforme multilaterali rileva la commissione dell'intermediario, al netto di vincite e *bonus* non corrispettivi

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 6 del 3 giugno 2025 – OGGETTO: IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI (ISD) – Attività di messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro – Servizi di giochi e scommesse *online* – Identificazione dei ricavi rilevanti – Articolo 1, comma 37, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

Principio di diritto n. 7 del 02/10/2025

Bonus edilizi ereditati: l'erede può fruire delle rate residue solo per gli anni in cui conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile per l'intero periodo d'imposta

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 7 del 2 ottobre 2025 – OGGETTO: IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) – Detrazione delle spese per interventi di

recupero del patrimonio edilizio (e, in quanto compatibili, anche il *Bonus* verde, l'*Ecobonus* e il *Superbonus*) – Trasferimento *mortis causa* dell'immobile all'erede che non ne ha la detenzione materiale e diretta al momento di apertura della successione – Articolo 16-*bis*, comma 8, secondo periodo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Vedi anche: **Trasferimento agli eredi delle detrazioni per interventi di recupero edilizio: requisito della detenzione materiale e diretta anche se acquisita dopo l'apertura della successione**

2026

Principio di diritto n. 1 del 07/07/2026

Fusione tra enti religiosi civilmente riconosciuti: esclusione IVA, registro-ipotecaria-catastale in misura fissa (se ricorrono i presupposti del regime agevolato previsto per le riorganizzazioni tra enti non commerciali appartenenti alla medesima struttura) e modalità di tassazione per il passaggio dei beni alla sfera commerciale

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 1 del 7 luglio 2026 – OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – IMPOSTE DIRETTE – Trattamento tributario di operazioni di fusione per incorporazione tra enti religiosi civilmente riconosciuti – Rilevanza ai fini IVA, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, e delle imposte sui redditi – Modalità di tassazione tassazione del trasferimento dei beni tra sfera istituzionale e sfera commerciale.

Principio di diritto n. 2 del 22/09/2026

***Digital tax*: dichiarazione integrativa ammessa; il credito emergente non è compensabile in F24, ma può essere chiesto a rimborso o riportato al periodo successivo**

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 2 del 22 settembre 2026 – OGGETTO: IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI (ISD) – Dichiarazione integrativa – Ammissibilità – Credito emergente – Esclusione della compensazione orizzontale tramite modello F24 – Rimborso o riporto al periodo d'imposta successivo – Articolo 8, commi 6-*bis* e 6-*quater*, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322.

Riferimenti normativi e documentali:

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 15 gennaio 2021, prot. n. 13185;
Circolare Agenzia delle Entrate n. 3/E del 23 marzo 2021.

Principio di diritto n. 3 del 23 settembre 2026

STP e STA in forma di società semplice: utili ripartibili a consuntivo per i soli soci professionisti; per i soci finanziatori restano le regole ordinarie

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 3 del 23 settembre 2026 – OGGETTO: IMPOSTE SUI REDDITI – REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA – Società tra professionisti (STP) e società tra avvocati (STA) costituite in forma di società semplice – Imputazione del reddito per trasparenza – Determinazione a consuntivo delle quote di partecipazione agli utili dei soci professionisti – Soci non professionisti o finanziatori – Applicazione della regola ordinaria – Articolo 5, commi 2 e 3, lettera c), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Riferimenti normativi e documentali:

Risposta ad interpello n. 116 del 23 aprile 2020;
Risposta ad interpello n. 486 del 4 ottobre 2022.

Principi di diritto dell'Agenzia delle entrate dal 2018 al 2024: ora consultabili in ai.finanzaefisco.com

I Principi di diritto dell'Agenzia delle entrate rappresentano uno strumento essenziale per orientarsi nei casi fiscali più complessi: IVA, imposte dirette, operazioni straordinarie, fiscalità internazionale, agevolazioni, adempimenti e rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

Per consultarli, confrontarli e utilizzarli operativamente, sono disponibili in:

ai.finanzaefisco.com
Il Supercollaboratore AI in Diritto Tributario

Uno strumento progettato per professionisti che lavorano ogni giorno con norme, prassi, giurisprudenza e casi concreti.

*Con **ai.finanzaefisco.com** puoi interrogare l'archivio Finanza & Fisco e ottenere risposte documentate, verificabili e collegate alle fonti, anche sui Principi di diritto dell'Agenzia delle entrate pubblicati dal **2018 al 2024**.*

Dalla semplice ricerca del documento alla ricostruzione del principio applicabile al caso concreto: meno tempo

speso a cercare, più tempo dedicato a decidere.

ai.finanzaefisco.com
Il supporto operativo per commercialisti, tributaristi, consulenti, revisori e operatori fiscali.

Risposte ad istanza di consulenza giuridica dalla n. 1 alla n. 9 del 2026

Le risposte ad istanza di consulenza giuridica qui raccolte, pubblicate dall'Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 16 gennaio e il 31 marzo 2026, riguardano, in particolare, l'applicazione dell'imposta di bollo nei contratti pubblici esclusi nei settori ordinari, il trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria integrativa, la disciplina dei fondi pensione negoziali e il trattamento IVA di specifiche prestazioni rese nei settori sanitario, ambientale e dei dispositivi medici.
Tra i chiarimenti di maggiore interesse professionale si segnalano quelli relativi all'applicazione dell'imposta di bollo una tantum prevista dal Codice dei contratti pubblici anche ai servizi affidati in base a diritto esclusivo, all'esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei contributi sanitari versati dal datore di lavoro in costanza di rapporto, nonché all'esclusione dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva dei fondi pensione della voce "Risconto contributi per copertura oneri amministrativi", al ricorrere delle condizioni indicate dall'Agenzia.
In materia IVA, la raccolta comprende i chiarimenti sul servizio opzionale di lavanderia per gli ospiti delle RSA,

soggetto ad aliquota ordinaria se non rientra nella gestione globale della struttura; sull’esclusione dal campo IVA degli importi relativi ad analisi, prove e diagnosi svolte da laboratori ufficiali nell’ambito dei controlli pubblici nella filiera agroalimentare; sull’applicazione dell’aliquota del 10 per cento al trasporto di rifiuti quale autonoma prestazione di gestione, anche se finalizzato a discarica o recupero; e, infine, sulle modalità di esercizio della detrazione IVA connesse al payback dei dispositivi medici.

Si tratta di documenti utili per professionisti, imprese, enti pubblici, fondi pensione, operatori sanitari, ambientali e intermediari chiamati ad applicare correttamente le disposizioni fiscali e a gestire gli adempimenti conseguenti nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria.
La raccolta sarà aggiornata di volta in volta, in base alla pubblicazione delle nuove risposte ad istanza di consulenza giuridica da parte dell’Agenzia delle ent